

XCIII^a TORNATA

LUNEDÌ 14 DICEMBRE 1925

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Congedi	Pag. 3981
Disegni di legge (Discussione di):	
« Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche »	3982
Oratori:	
BERIO, <i>relatore</i>	3982 <i>passim</i> 3998
CICCOTTI	3995
CORBINO	3999
ROCCO, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	3987 <i>passim</i> 4000
« Conversione in legge del Regio decreto legge 15 luglio 1923, n. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche ».	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, contenente norme di attuazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche ».	
« Disposizioni sulla stampa periodica »	4000
Oratori:	
ORSI DELFINO	4005
WOLLEMBORG	4000
Proposta del senatore Bonin Longare	4009
Oratori:	
PRESIDENTE	4009
AMERO D'ASTE	4009
BONIN LONGARE	4009
Relazioni (Presentazione di)	3982, 4000, 4009
Ringraziamenti	3981

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, *interim* per la guerra

e la marina e l'aeronautica e i ministri dell'interno, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale, delle comunicazioni ed i sottosegretari di Stato per la giustizia ed affari di culto e per la guerra.

PELLERANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvata.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Beria d'Argentina di giorni 20, Bianchi Luigi di giorni 7, Bistolfi di giorni 10, Boselli di giorni 15, Cocchia di giorni 3, Cornaggia di giorni 3, De Lorenzo di giorni 15, Luiggi di giorni 2, Paternò, Piaggio, Pini, Porro, Rossi Teofilo, Sitta, Gioppi di giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si ritengono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prego il senatore Pellerano di dar lettura di una lettera di ringraziamento pervenuta all'Ufficio di Presidenza del Senato.

PELLERANO, legge:

« Napoli, 10 dicembre 1925 ».

« Eccellenza, »

« A nome mio e di tutta la famiglia ringrazio l'E. V. per le manifestazioni di cordoglio

che si è compiaciuta esprimere nella grande sventura che ci ha colpito con la morte del mio amatissimo genitore Pietro, primo presidente di Cassazione, senatore del Regno.

« Con osservanza.

« MARIA CAPALDO in ZAMPAGLIONE ».

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Dallolio Alberto a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DALLOLIO ALBERTO. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome dell'Ufficio centrale, la relazione sul disegno di legge: « Aumento dell'appannaggio a S. A. R. il Principe Tommaso Alberto Vittorio di Savoia Duca di Genova ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Dallolio Alberto della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Campello a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CAMPELLO. A nome del relatore onorevole Riccardo Bianchi, ho l'onore di presentare al Senato, la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 30 ottobre 1924, n. 1686, riguardante il funzionamento della milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Campello della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Grandi a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

GRANDI. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome dell'Ufficio centrale, la relazione sul disegno di legge: « Aumento dell'appannaggio a S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d'Aosta ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Grandi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Bonicelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BONICELLI. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome dell'Ufficio centrale, la relazione sul disegno di legge: « Ordinamento edilizio del comune di Gardone Riviera ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Bonicelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Cesareo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CESAREO. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome dell'Ufficio centrale, la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1885, che dichiara monumento nazionale la casa dove nacque Giovanni Pascoli ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Cesareo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche » (N. 272).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche ».

Nell'ultima seduta fu chiusa la discussione generale, riservando la parola al relatore ed al ministro.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Berio.

BERIO, *relatore*. Io credo, onorevoli senatori, di potere assolvere rapidamente il mio compito di relatore, tanto più che nella relazione dell'Ufficio centrale si contiene un'ampia giustificazione delle ragioni che hanno indotto l'Ufficio stesso a proporre al Senato l'approvazione di questa legge; ed in quella relazione non si è mancato di precisare il significato delle singole disposizioni, di determinare la natura della legge e di stabilire i limiti di applicazione che essa dovrà avere, limiti che, per altro, come mi sforzerò di dimostrare, si desumono dalle stesse disposizioni letterali degli articoli. Senza entrare in rilievi di indole generale, mi limiterò a toccare i punti che hanno dato luogo a discussione: ed avrò così modo di rispondere alle osservazioni che sono state fatte.

Questo disegno di legge, come è noto agli onorevoli senatori, è composto di due parti: con la prima parte, si dà al Governo la facoltà di regolare, con decreto Reale, determinate materie; con la seconda parte, si regola il decreto-

legge. Comincio da questa seconda parte, che mi sembra la meno importante, e, dico subito, mi sembra la meno importante, non per la materia che regola, che è di una gravità eccezionale, ma dal punto di vista parlamentare.

Infatti, questa grossa e grave questione dei decreti-legge fu ampiamente, lungamente, ripetutamente dibattuta anche nella nostra Assemblea; ed il Senato, che pure è vigile custode delle norme costituzionali e delle prerogative parlamentari, avendo dovuto constatare come le difficoltà, in cui si dibatte oggi la pubblica amministrazione, sono sostanzialmente diverse da quelle che si avevano prima della guerra, riconobbe la dolorosa necessità del decreto-legge, ed ebbe esso stesso a proporre, e ad approvare, una legge diretta a regolare e limitare il decreto-legge, con norme sostanzialmente analoghe a quelle del progetto ministeriale ora in esame. Anzi, devo dire che preferisco questo ultimo al progetto del Senato, perchè il progetto governativo è più breve, più semplice e più completo. Ora, dal momento che la Camera ha già approvato questa legge, e dal momento che il Senato aveva già presentato di sua iniziativa, ed approvato, un progetto sostanzialmente analogo, non mi pare cosa inesatta il dire che, dal punto di vista parlamentare, la questione è ormai superata e sorpassata. Non che il Senato veda di buon occhio il decreto-legge, perchè tutti vorremmo che decreti-legge non se ne facessero, ma noi accettiamo questo progetto come un male necessario, perchè fra il male del decreto-legge non regolato in nessuna maniera, e il male del decreto-legge regolato da norme sicure anche per la autorità giudiziaria, preferiamo il secondo male.

Ritengo dunque che questa sia una questione superata anche dal punto di vista parlamentare; e vengo quindi alle questioni che hanno formato oggetto di discussione.

Per ciò che riguarda i decreti-legge, il punto che è stato qui discusso è quello relativo agli effetti del decreto-legge stesso nel periodo intermedio, quando il decreto legge non sia convalidato o quando sia emendato. Il presente disegno di legge risolve chiaramente il caso e, diciamolo pure, lo risolve arditamente, nel senso che il decreto-legge mantiene i suoi effetti per il periodo intermedio, quali che siano le successive vicende parlamentari.

In sostanza, si conferisce al Governo la potestà di fare leggi temporanee, che durano sino al momento della conversione o della reiezione da parte del Parlamento.

Dal punto di vista teorico si può discutere se, quando il Parlamento nega la conversione, debbano rimanere salvi gli effetti del decreto legge per il periodo intermedio, o se debbano cadere. Vi sono ragioni in un senso e ragioni in un altro, e forse, teoricamente, si potrebbe ritenere preferibile la tesi opposta a quella accolta dal progetto; ma dal punto di vista della realtà e della pratica applicazione, l'unica soluzione possibile è la soluzione che è proposta nel progetto ministeriale, la quale risolve nettamente la questione e toglie lo stato di instabilità e d'incertezza in cui si troverebbero i cittadini di fronte al decreto legge, qualora questo fosse esposto al pericolo di cadere nel nulla, anche per gli effetti già prodotti, nel caso di negata conversione.

Dice l'onorevole Gallini: Voi con queste disposizioni ipotecate il Parlamento perchè ipotecate l'avvenire. Infatti quando è presentato un decreto al Parlamento, per la conversione in legge, il Parlamento è arbitro, e sarà esso che, nel respingere il decreto o nel far l'emendamento, stabilirà quello che crederà di stabilire per gli effetti prodotti « *medio tempore* ». Nessun dubbio che con una legge speciale si può derogare ad una legge generale; ma bisogna precisare: una cosa è l'emendamento e altra cosa la reiezione. In tema di emendamento, la Camera potrebbe eventualmente regolare anche i rapporti che si sono già verificati con la legge di conversione; invece in tema di reiezione, no, perchè la reiezione non è una legge, e se il Parlamento volesse cancellare gli effetti del decreto precedente, dovrebbe fare una legge d'iniziativa parlamentare.

Ad ogni modo, su questo punto credo possiamo essere tranquilli, anche perchè questa disposizione del disegno di legge è perfettamente analoga ad una disposizione che è nella nuova legge comunale e provinciale. Sotto l'impero della precedente legge comunale e provinciale, la giurisprudenza aveva ritenuto che, quando le deliberazioni di una Giunta comunale adottate d'urgenza coi poteri del Consiglio, non fossero ratificate, sarebbero ca-

duti gli effetti di queste deliberazioni; ma tale questione è stata risolta col decreto del 30 dicembre 1923, emesso con i pieni poteri, nel quale decreto è stabilito che le deliberazioni delle Giunte comunali o delle Deputazioni provinciali, anche se non ratificate dal Consiglio, continuano a produrre, fino al giorno in cui è negata la ratifica, i loro effetti. Si può quindi concludere che il sistema del progetto di legge, non solo è l'unico praticamente possibile, ma è anche una risoluzione conforme alla nostra legislazione, perchè nel sistema della legge comunale e provinciale, in un caso che può avere analogia col decreto legge, la questione è stata risolta nello stesso modo.

Sempre in ordine a questo articolo, si è fatta la grave questione dei decreti legge in materia penale. Ora io credo che la questione vada esaminata sotto due punti di vista: dal punto di vista giuridico, e dal punto di vista della convenienza e dell'opportunità.

Dal punto di vista giuridico, le difficoltà si superano, secondo me, quando si tenga conto che il decreto legge è una legge temporanea, per cui, se è respinta o emendata, si applicano i principi del Codice che regolano l'ipotesi di due diverse leggi penali. E però applicando l'articolo 2 del Codice penale, la questione si risolve: se la legge nuova è più favorevole, si applica retroattivamente, altrimenti non ha effetto retroattivo. Quindi in tema di emendamenti non c'è dubbio. In tema di reiezione, quando cioè cade un decreto legge che ha creato una figura di reato, si applicherà il principio del Codice, secondo il quale non si può condannare nessuno per un fatto che dalla legge attuale non è più considerato reato.

Vengo all'altra questione; quella di convenienza, sulla quale l'Ufficio centrale ha richiamato l'attenzione del Governo, osservando che non si facciano decreti-legge in materia penale. Del resto, per quanto a me consta, decreti-legge in materia penale se ne sono fatti solo per contravvenzioni; nè sarebbe il caso di dire che vi possono essere ragioni di ordine pubblico, le quali rendono necessari provvedimenti eccezionali anche in materia penale, perchè il Governo ha in tal caso i poteri necessari (tutti sanno che lo Stato d'assedio non si è mai fatto con decreto legge).

Vengo ora ad un altro punto. Si è detto che il termine di due anni alla validità del decreto, qualora in questo periodo non sia stato deliberato dal Parlamento, non è giustificato, anche perchè se le vicende parlamentari non consentono l'esame del decreto, potrebbe, in certi casi, essere eccessiva e pregiudicievole a gravi interessi la decadenza *ipso jure* del provvedimento. Io penso che, in caso di assoluta necessità, si potrebbe porre riparo a questo inconveniente facendo, al termine del biennio, un nuovo decreto. Ma il termine del biennio deve rimanere fermo, perchè costituisce la principale garanzia del sistema, e perchè, togliendosi questa garanzia, tanto varrebbe rinunciare a questa legge, che finirebbe per essere priva della sua più efficace sanzione.

Devo ora passare all'esame dell'altra parte del disegno di legge; prima però, se il Senato lo consente, vorrei ricordare un precedente. Quando, parecchi mesi or sono, prima che questo disegno di legge fosse stato, non dirò presentato, ma concepito e studiato, quando si discusse in Senato la conversione in blocco di duemila decreti, io scrissi nella relazione dell'Ufficio centrale, ed ebbi l'onore di ripetere anche in Assemblea, che se vogliamo evitare la piaga del decreto legge dobbiamo risalire alle cause; e dissi che queste sono molte, e complesse, e che una di esse deve ricercarsi nella prassi, che è prevalsa nel passato, di restringere le facoltà del potere esecutivo, allargando quelle del potere legislativo, e dando alla legge ciò che a rigore poteva essere competenza di regolamento. Di qui la condizione del-Governo e della pubblica amministrazione di non poter far nulla senza modificare la legge. Epperò io dicevo che se vogliamo risalire alle cause ed eliminare o diminuire le necessità del decreto-legge, cominciamo a semplificare la legislazione, a rinviare al regolamento ciò che è di competenza del regolamento, a delimitare, per quanto è possibile, il campo riservato alla legge; perchè quando il Parlamento sarà liberato da una quantità di materie di carattere secondario, potrà maggiormente attendere all'esame di leggi di grande importanza e di notevole contenuto.

Ora io trovo che il disegno di legge in esame risponde precisamente a questo concetto; e così vengo alla prima parte del progetto, che

dà determinate facoltà al potere esecutivo e che è intimamente connessa, secondo me, con la seconda. Il disegno di legge è, infatti, organico nelle sue finalità e tende a riparare, per quanto è possibile, a questa piaga del decreto-legge con due ordini di provvedimenti: eliminando le cause del decreto-legge, in quanto dà al potere esecutivo la facoltà di regolare molte materie che oggi sono di competenza della legge, e poi determinando le cautele e le garanzie per i casi in cui saranno necessari ancora i decreti legge.

Il disegno di legge contempla quattro ipotesi di facoltà spettanti al potere esecutivo: la prima, che è quella statutaria di fare i regolamenti, non può dar luogo e non ha dato luogo a osservazioni: più dubbia è sembrata la seconda, che riguarda la regolamentazione dell'uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo. Ma l'Ufficio centrale ha creduto di potere approvare e proporre l'approvazione di questa disposizione, perchè con la locuzione « spettanti al potere esecutivo » si elimina il dubbio che il Governo possa fare uso di facoltà che non ha. Che se per ipotesi regolasse facoltà che non gli spettano, nessun dubbio che le relative norme sarebbero soggette al sindacato giurisdizionale.

Il punto più grave, che ha dato luogo a preoccupazioni, anche da parte del senatore Schanzer, è il n. 3, il quale si può dire che è il punto sostanziale della legge. Esso dà al Governo la facoltà di regolare, con decreto Reale, ancorchè si tratti di materia oggi regolata da legge, l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni dello Stato, l'ordinamento del personale ecc. ecc.; con determinate eccezioni.

Nell'Ufficio centrale, a questo proposito, anzi anche negli Uffici del Senato, si sollevò un dubbio, e cioè se potessero queste disposizioni essere interpretate con tale larghezza da comprendere anche l'ordinamento dell'Esercito.

Personalmente, non avrei sentito questo dubbio, perchè mi pare che, dato lo spirito e la locuzione del decreto, non si possa estendere sino a questo punto la facoltà del potere esecutivo. Non escludo che il decreto contempli anche le amministrazioni militari, ma soltanto nei riguardi amministrativi, non l'ordinamento dell'Esercito, il quale, come organizzazione

tecnica, come efficienza bellica, esula senza dubbio dalla disposizione dell'articolo 1º, che, per la sua locuzione, non mi pare possa dare luogo a dubbi di interpretazione.

È bene ad ogni modo essere chiari su questo punto. È bene che risulti anche dagli atti parlamentari in quali termini e limiti la disposizione in esame si è intesa dal Senato.

Bisogna in proposito ricordare che, in sostanza, con questo n. 3 dell'articolo 1, si è inteso, più che altro, di restituire al potere esecutivo la facoltà che esso avrebbe sempre avuto di regolare determinate materie, se, per il passato, non fossero state regolate dalla legge.

A mio avviso, l'interpretazione logica, che risulta dai precedenti e dalla lettera, è la seguente: Lo Stato esplica molteplici attività che sono regolate da leggi; ora queste leggi non entrano nella disposizione del n. 3, e non sono quindi in alcun modo attribuite al potere esecutivo. Se non che lo Stato, per raggiungere le sue finalità, ha bisogno di organizzazione, ed è appunto questa organizzazione che è compresa nell'articolo 3. Questo mi sembra il concetto dell'articolo; vale a dire: qui si vuole attribuire al potere esecutivo la materia dell'organizzazione: organizzazione delle Amministrazioni dello Stato, organizzazione degli altri enti ivi compresi. Quindi esulano dalla formula dell'articolo 3 tutte quelle materie che toccano i cittadini, che creano diritti e doveri dei cittadini. Nessun dubbio pertanto che il Governo non possa modificare, ad esempio, l'insegnamento obbligatorio, dare a nuove Banche la facoltà di emissione, ecc. perchè sono materie che esulano dal contenuto di questo articolo. Qui è invece compreso l'ordinamento, la organizzazione delle Amministrazioni e degli altri enti compresi in questa locuzione. Mi pare che questo debba essere il significato preciso, e che non vi sia bisogno di emendamenti e neppure di chiarificazioni regolamentari, perchè l'interpretazione risulta chiarissima dalla locuzione, dove si parla di organizzazione, di funzionamento degli organismi statali e degli altri enti di cui ho detto, perchè evidentemente gli stessi poteri che lo Stato ha per le organizzazioni statali, li avrà per questi enti.

ZUPELLI. Vi sono delle eccezioni, come per esempio per l'ordinamento giudiziario.

BERIO, *relatore*. Ma per la giustizia, la ga-

ranzia dei cittadini sta precisamente nell'ordinamento; ecco perchè è stato eccettuato.

ZUPELLI. È bene che sia data molto chiaramente!

BERIO, *relatore*. E vengo ai contratti, sui quali ha insistito molto l'onorevole Ciccotti. Mi pare che conviene dissipare due equivoci. Il primo è questo; l'onorevole Ciccotti si sorprende della facoltà che si dà al Governo di approvare i contratti. Egli dice che così esso potrà alienare le ferrovie, i beni demaniali ecc., all'infuori del Parlamento. Ma io osservo che il contratto è evidentemente di competenza del potere esecutivo. A nessuno verrà in mente di dire che il contratto debba essere approvato per legge, tanto è vero che quando, per la loro grande importanza, certi contratti sono presentati al Parlamento ed approvati con una legge, si è detto che si tratta di legge formale, di legge che non ha un contenuto sostanziale. Sono leggi perchè hanno la forma della legge; essendo ovvio se v'è atto che rientri nelle facoltà del potere esecutivo, è precisamente il contratto. Tutti i giorni lo Stato fa contratti per milioni, e le garanzie stanno nelle leggi che regolano questi contratti, nei pareri dei corpi consultivi, nel riscontro della Corte dei conti e nella comunicazione che deve fare la Corte dei conti al Parlamento, quando sia contrario il parere del Consiglio di Stato.

Un secondo equivoco, conviene dissipare. Mi sono sforzato di chiarire nella relazione, che l'articolo 2 ha una portata puramente formale. Siccome una volta esistevano molte leggi che richiedevano l'approvazione di contratti per legge, questo articolo dice che quando vi sono leggi le quali vogliono che il contratto sia approvato per legge, basta invece il decreto reale. In sostanza, siccome esistevano parecchie leggi, le quali richiedevano l'approvazione per legge, e questa formalità fu poi abolita in alcune ipotesi, l'articolo 2 del progetto altro non fa che estendere questo principio, che già si è affermato nella nostra legislazione, di restituire, cioè, al potere esecutivo, una facoltà che indiscutibilmente gli spetta, quale è quella di approvare il contratto che è atto di gestione. La garanzia sta piuttosto nella disposizione delle leggi, che regolano questi contratti e ne fissano la procedura.

Questa, e non altra, è la portata dell'arti-

colo 2, il quale non riguarda, nè può riguardare, ipotesi di contratti eccezionali non contemplati espressamente da leggi generali, o speciali.

In questi casi, anche ammesso che non sia necessario l'intervento del Parlamento per la concessione dei fondi, l'Ufficio centrale non dubita che il Governo, come per il passato, presenterà il progetto di contratto al Parlamento.

Ma si avverta bene che questo sistema di approvare per legge i contratti di eccezionale importanza, non è prescritto da nessuna legge. È una consuetudine, un metodo, certamente lodevole, e che senza dubbio sarà sempre seguito da qualsiasi Governo, non perchè l'approvazione di un contratto richieda, dal lato formale, l'approvazione con legge, ma perchè si tratta di solito di problemi complessi, per i quali è doveroso l'intervento del Parlamento.

Ma ripeto, tutto ciò nulla ha che fare con l'articolo 2, il quale ha il solo scopo di eliminare una formalità, che non si ritiene necessaria, tanto vero che esso contempla i soli contratti, nei quali delle leggi vigenti è richiesta l'approvazione per legge.

"Onorevoli colleghi, ho dichiarato fin dal principio che il mio compito sarebbe stato breve e facile, perchè in definitiva obiezioni sostanziali al disegno di legge non sono state fatte. D'altra parte questa legge non fa, in parte, che riprodurre una legge già approvata dal Senato e per l'altra parte, risponde ad una vera e reale necessità della nostra legislazione e della pubblica Amministrazione. Sì, anche della pubblica Amministrazione, perchè oggi la pubblica Amministrazione si trova nella necessità quotidiana, continua, di prendere provvedimenti che per loro natura non esorbitano dalle competenze del potere esecutivo, ma che viceversa non possono essere attuati senza legge, sol perchè vi sono state delle leggi che hanno attribuito a queste materie carattere legislativo.

E concludo, soggiungendo che non va neppure taciuto il lato politico della riforma, con la quale si tende a rinvigorire e rafforzare la funzione del potere esecutivo; il che, non solo risponde alle direttive del Governo, ma secondo me, come ho già accennato precedentemente, significa un ritorno puro e semp

ad una retta e sana interpretazione dello Statuto, perchè nel passato, per una applicazione troppo restrittiva, si finì per indebolire e sminuire la funzione del potere esecutivo al di là dello spirito informatore della nostra Costituzione. Ed io credo ancora che questa riforma, la quale, a prima vista, potrebbe sembrare che diminuisca i poteri e le competenze del Parlamento, in realtà sarà tale che il potere legislativo se ne avvantaggerà, perchè gli uffici delle due Camere saranno d'ora in poi alleggeriti da una massa pesante e ingombrante di leggine e decreti-legge, che di solito non davano luogo ad seria discussione, e la funzione del Parlamento si potrà svolgere, più agile e più fattiva, nell'esame e nella discussione delle leggi di notevole contenuto, nelle quali, in questo momento storico così importante per la vita del nostro paese, si riassumono le direttive del Governo e le aspirazioni di tutto il popolo italiano. (*Vive approvazioni*).

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. (*Segni di attenzione*). Onorevoli senatori, dopo quello sulle associazioni segrete, questo è il secondo disegno di legge della nuova legislazione fascista che il Senato è chiamato ad esaminare. E' aggiungo subito che, come il primo era una modesta proposta, la quale non usciva dai termini normali di una regolamentazione di polizia delle associazioni, così questo secondo disegno, se pure ha formalmente portata fondamentale e costituzionale, in sostanza, come bene osservava testè l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, senatore Berio, non innova profondamente nella odierna pratica costituzionale. In realtà la pratica dei decreti-legge si è talmente estesa che l'applicazione delle norme oggi sottoposte all'osservazione del Senato servirà a limitare piuttosto che ad ampliare le facoltà che il Governo esercita di fatto.

Ma io debbo dire qualche cosa più. Questo disegno non soltanto non modifica lo stato di fatto attuale, ma non consacra nessuna novità importante neppure dal punto di vista delle nostre tradizioni legislative; ed anche questa osservazione è stata fatta opportunamente dall'onorevole relatore. Il disegno di legge in fondo non fa che restituire al potere esecutivo

quello che era di sua spettanza, ritornando così alla pratica costituzionale italiana dei decenni successivi alla promulgazione dello Statuto. Ma poichè l'onorevole senatore Ciccotti, a proposito di questo disegno di legge, ha voluto fare alcune considerazioni d'ordine più generale intorno a tutte le riforme legislative che noi abbiamo avuto l'onore di sottoporre all'esame del Parlamento, mi consenta il Senato una breve risposta. La quale, forse, esorbiterà in parte dai limiti della materia, a cui si riferisce il presente disegno di legge. Il senatore Ciccotti ha mosso varie censure a questa attività legislativa del Governo; ha detto che il Ministero, tende, con le sue proposte di riforma, ad assicurarsi la permanenza al potere; ha aggiunto che noi andiamo in tal modo seminando di errori la legislazione italiana, ed ha affermato ancora di non comprendere questa mania, da cui siamo stati presi, di far leggi di cui non si sente il bisogno, e quasi solo per soddisfare non so se la vanità o il capriccio degli uomini più rappresentativi del regime fra cui si sarebbe stabilita una gara di iniziative inutili, se non dannose.

Debbo una breve risposta al senatore Ciccotti su questo punto, perchè la verità è proprio il contrario. Noi non siamo riformisti per progetto, siamo anzi, se mai, per progetto anti riformisti, perchè crediamo poco all'efficacia delle leggi, e molto all'efficacia del costume e delle tradizioni; e perciò, quando si faceva davvero del facile riformismo e ad ogni piè sospinto si parlava di tempi nuovi e di riforme audaci che avrebbero dovuto cambiare faccia al paese, ci siamo posti risolutamente contro questo andazzo facilone. Ma oggi la necessità di innovazioni profonde della legislazione, all'infuori di qualunque mania riformatrice, s'impone al Governo e al Parlamento. Dobbiamo parlare francamente. Il 28 ottobre 1922 in Italia è avvenuto qualche cosa di molto grave e di molto decisivo per la storia d'Italia: un rivolgimento che noi non esitiamo a chiamare rivoluzione. Le forme costituzionali sono state osservate, il trapasso è avvenuto, per virtù delle nostre istituzioni fondamentali, e per l'innato senso di equilibrio del popolo italiano senza scosse, e senza scosse notevoli il rivolgimento si è andato, dopo la crisi del trapasso, realizzando, perchè gl'incidenti che si sono

verificati durante l'ultimo triennio, sono trascurabili episodi di fronte alla grandezza del rinnovamento operato nella vita italiana, e come episodi devono essere giudicati da chi ha capacità di discernere l'accessorio dal principale, la cronaca dalla storia. Ma, insomma, la rivoluzione ci fu. Ci fu, cioè, un mutamento di regime, quindi non solo di metodo di governo, ma di mentalità, di spirito politico, di concezione dello Stato.

Nei miei anni giovanili io ho sentito parlare molto di frequente di una rivoluzione che sarebbe avvenuta in Italia il 18 marzo 1876, quando alla vecchia destra subentrò nel governo della cosa pubblica la sinistra. Ed, in verità, quello fu certo un importante rivolgimento che mutò profondamente i metodi di governo, e i cui effetti si sono protratti per molte decine di anni, poichè il periodo che si aprì il 18 marzo 1876 non finì che il 28 ottobre 1922. Ma non fu una rivoluzione, perchè identica restò la concezione dello Stato e del Governo. Orbene, se gli uomini della sinistra che salirono al potere dopo il voto del 18 marzo 1876, sentirono durante parecchi anni il bisogno di profondamente innovare la legislazione italiana e tutta trasformarla (la costituzione che fin'oggi ci ha retto non era più la costituzione uscita dalla formazione del regno d'Italia, ma quella che uscì dalla rivoluzione del 1876) non si può negare a noi il diritto ed il dovere di fare per lo meno altrettanto, e di modificare la legislazione quanto è necessario per metterla in armonia con il nuovo spirito politico che informa il regime fascista. Noi non siamo nè liberali nè democratici (lo abbiamo detto più volte). E come sarebbe stato strano se agli uomini che andarono al governo all'avvento della sinistra, si fosse chiesto di governare con i metodi della destra, così sembra a più forte ragione strano a noi che ci si chieda di governare con i metodi e lo spirito e la dottrina del liberalismo e della democrazia.

È infatti logico che ci si rimproveri di non tener bene il nostro posto, ma non è logico chiedere a noi fascisti di governare con mentalità liberale o democratica. Tutto si può pretendere dal governo fascista, ma non già di non essere fascista. E poichè il Governo è fascista, esso deve farsi iniziatore di riforme legislative atte ad adeguare l'ordinamento giu-

ridico italiano alla nuova realtà politica e sociale, atta a creare nelle leggi ciò che già esiste nel costume e nella pratica: lo Stato fascista.

Io so bene che la maggioranza del Senato è perfettamente aderente con il pensiero del Governo. E questa aderenza risale ad epoca non sospetta, cioè agli anni antecedenti all'avvento del fascismo, quando il Senato seppe resistere con fermezza all'andazzo generale dei tempi, anticipando quella che è stata poi la direttiva generale della politica fascista.

A questa maggioranza io non ho nulla da dire, se non ringraziarla della collaborazione che essa dà al governo fascista e dell'opera compiuta, anche prima dell'avvento del fascismo a difesa dello Stato e della Nazione. Vi è poi certamente un'altra parte del Senato, in cui è l'on. Ciccotti, che pensa in modo diverso. Noi non possiamo domandare a codesti uomini, le cui opinioni sono rispettabili, ma talmente differenti dalle nostre da non consentire neanche un terreno comune di discussione, che diano la loro adesione alla nostra proposta. Chiediamo però che ci comprendano, e comprendano sopra tutto il momento storico che l'Italia attraversa, i doveri che su noi incombono e le necessità che ci guidano nell'azione di governo e nell'opera legislativa. Già in questa aula un senatore, a cui mi legano ricordi incancellabili di gioventù, l'on. Federico Ricci (che pure non è amico del Governo e anzi non divide nessuna, probabilmente, delle nostre opinioni) ebbe a dire cosa molto opportuna e che fa onore a lui e al Senato, e cioè che egli, pur dissentendo, comprendeva non essere questo il momento di un'opposizione totalitaria e sistematica.

Questo monito del senatore Ricci va a tutti coloro in Italia i quali non si limitano a disapprovare, ma si ostinano a non comprendere. Io, mentre ringrazio il senatore Ricci delle sue oneste parole, penso che esse possono essere meditate da quanti, pur discutendo, hanno amor di patria e senso di responsabilità.

In realtà l'intendimento che ha mosso il Governo a proporre tutta questa serie di riforme legislative è, principalmente, quello di costituire una nuova legalità per rientrare nella legalità.

Noi abbiamo molte volte, troppe volte sentito ripetere che la legislazione vigente provvede a sufficienza alla tutela dello Stato e dell'ordine

nazionale, e che occorre soltanto saperla applicare! Onorevoli Senatori, è venuto il tempo di dir francamente che ciò non è vero perchè la legislazione italiana è frutto di un quarantennio di dominio politico della democrazia, ed è tutta informata alle concezioni di uno Stato debole, in piena balia degli individui e dei gruppi. La nostra pratica quotidiana ci ha convinto che governare in Italia con quella legislazione non è possibile se non cedendo ogni giorno alla piazza o violando la legge. Ed è questo appunto che facevano molti dei governi che ci hanno preceduto: essi nei momenti più gravi, quando dovevano provvedere a certe supreme necessità della vita dello Stato che s'impongono a tutti, violavano la legge, esponendosi così alle critiche meritate dai loro avversari. Noi invece vogliamo governare con la legge, nella legge, e perciò vogliamo che questa sia sufficiente e risponda allo scopo.

Dopo queste osservazioni preliminari di indole generale, che contengono altresì una doverosa risposta alle critiche del senatore Ciccotti, vengo all'esame del disegno di legge che oggi dobbiamo discutere.

Il concetto generale che lo ispira è appunto questo: fare una legge che permetta di governare nella legge. La necessità di una riforma in tale materia è stata sentita, prima che da altri, appunto dal Senato, e in epoca di onnipotenza parlamentare, in cui era molto difficile - debbo dirlo ad onore di questa alta Assemblea - discutere un tema che toccava così da vicino le prerogative del Parlamento.

È dunque in Senato che è sorta l'iniziativa, e dal Senato più di recente sono partiti moniti giustissimi al Governo, perchè finalmente si sistemasse questa materia. In verità il disegno di legge non aumenta nessuna delle facoltà che il Governo già oggi possiede, ma anzi le limita: si passa insomma ad un regime di più fecondo lavoro e di maggiore intervento negli affari dello Stato da parte del Parlamento. Perchè, onorevoli senatori, una cosa è la teoria astratta, e una cosa è la realtà concreta. Se teoricamente è possibile negare la costituzionalità dei decreti legge, in realtà non si può governare senza i decreti legge, di cui ogni giorno si è fatto e si fa uso, e dai nostri predecessori anche più che da noi.

Lo stato di fatto, che dura da parecchi anni,

da un periodo cioè molto anteriore alla marcia su Roma, bisogna pur confessarlo, è tale da meritare la più attenta considerazione. L'onorevole senatore Ciccotti si preoccupa che in seguito all'applicazione di questo disegno di legge, il Parlamento possa essere ridotto ad un puro Ufficio di registrazione. La verità è che per parecchi anni ciò è purtroppo accaduto e se il Parlamento è oramai ritornato ad esercitare le sue funzioni essenziali, che sono quelle legislative, ed ha discusso, e va discutendo leggi fondamentali per la vita e lo sviluppo della nazione, ciò è avvenuto per merito del governo fascista. Le condizioni in cui si svolgeva l'opera del Parlamento, al nostro avvento al potere, sono queste: non si discutevano i bilanci, ma si concedevano esercizi provvisori; non si discutevano leggi, ma si emanavano decreti legge; per compenso si impiegavano lunghe sedute a polemizzare circa l'indirizzo generale della politica dei governi; ad ogni riapertura della Camera le stesse discussioni si ripetevano con stucchevole monotonia, e si sentivano le medesime persone dire con le medesime parole, le medesime cose (*approvazioni*).

Ora le cose vanno già assai meglio, perchè le discussioni inutili non si fanno e i bilanci si discutono e si approvano; la vita finanziaria dello Stato ha ripreso il suo ritmo normale. Le leggi più importanti sono portate innanzi al Parlamento che le discute e le approva.

Ma è necessario fare ancora un passo avanti. È necessario che il Parlamento sia liberato da tutta la congerie di piccoli disegni di legge, per la conversione in legge di piccoli decreti, che fanno perdere un tempo prezioso, senza utilità per la cosa pubblica e senza vantaggio per il prestigio delle due Camere.

Si porrà così termine ad altri inconvenienti derivanti dallo stato di cose che noi abbiamo trovato. Anzitutto; ridotta a pochi casi eccezionali la necessità di ricorrere ai decreti-legge, cesserà il danno di una legislazione affrettata, e quindi imperfetta e bisognevole di continui emendamenti, il che significa, causa essa stessa della emanazione di nuovi decreti-legge. Inoltre, la validità dei decreti-legge oggi non ha limiti nè di materie, nè di tempo, perchè non si contesta nella pratica, per quanto si possa combattere in teoria, la facoltà del Governo

di emanare tali decreti, e la magistratura ne riconosce senza contrasto la efficacia giuridica, ammettendo che si tratta dell'esercizio di un potere di natura politica, non suscettibile di altro controllo che di quello politico del Parlamento.

A questo proposito sento il dovere di unirmi alle nobili parole dell'on. senatore D'Amelio, che così degnamente presiede la Corte di Cassazione del Regno a giustificazione dell'opera della magistratura italiana. Egli in verità non ha avuto bisogno di difendere la magistratura, che sempre ha compiuto il suo dovere, ed anche in questo campo, con alto senso di responsabilità, rifiutandosi di esercitare un controllo, di sua natura essenzialmente politico, sopra atti politici del Governo. Tale controllo, allo stato della legislazione, esula effettivamente dalla competenza giudiziaria. E, io aggiungo, è bene che sia così, perchè la magistratura deve esser tenuta lontana dalla politica, e il suo prestigio sarebbe piuttosto diminuito che accresciuto, se le si affidassero compiti di carattere politico.

Tale adunque lo stato di diritto e di fatto, quale lo abbiamo trovato. Facoltà del Governo di fare senza limitazione nè di materia, si può dire, nè di efficacia, decreti aventi forza di legge. Il disegno di legge, che discutiamo, stabilisce invece queste limitazioni.

Il decreto-legge propriamente detto, intanto, sarà emanato solo in casi eccezionali, di urgente necessità: sarà quindi, in sostanza, assai raro. E tale restrizione sarà praticamente possibile, in quanto le nuove disposizioni, limitando il tempo della legislazione vera e propria, consentiranno di provvedere mediante semplice decreto reale ad una quantità di casi, per i quali oggi occorre una legge.

Non basta. In questi casi, per cui oggi occorre un decreto-legge, e in cui sarà sufficiente il decreto reale, trattandosi di facoltà riconosciute oramai al potere esecutivo, vi sarà una serie di garanzie che oggi mancano. Prima di tutto vi sarà il controllo dell'autorità giudiziaria, perchè se l'autorità giudiziaria non può esercitare controllo di natura politica, quindi sull'emanazione da parte del Governo di una legge in senso formale, può invece benissimo (come accade anche oggi) controllare l'uso del diritto di ordinanza. Ampliato questo diritto, aumen-

tato cioè il tempo della facoltà regolamentare, viene definitivamente aumentato anche il tempo del controllo giurisdizionale. Anzi, per questo compito molto largo che d'ora innanzi spetterà al magistrato sarà forse il caso di studiare qualche norma che ne renda più agevole l'adempimento: questa, per esempio, da inserirsi nei codici di procedura, che, quando viene eccepita la incostituzionalità di un regolamento approvato con decreto reale, la questione debba essere portata direttamente davanti alla Cassazione di Roma, così come avviene oggi per l'eccezione di incompetenza dell'autorità giudiziaria. Poi ci sarà la garanzia del parere del Consiglio di Stato.

Non bisogna dimenticare che i decreti legge si fanno oggi senza il parere del Consiglio di Stato ed è logico, perchè l'urgenza ne è il presupposto. Invece tutta la materia, che d'ora innanzi rientrerà nel campo del diritto di ordinanza, sarà sottoposta all'esame ed al parere del Consiglio di Stato. Dirò anzi francamente che mi preoccupo alquanto dei ritardi a cui darà luogo questa prescrizione così rigorosa. Sarà forse il caso di studiare qualche riforma all'ordinamento del Consiglio di Stato, per cui questo sia messo in grado di adempiere con maggiore rapidità le nuove funzioni che la legge gli affida.

Si deve notare in ultimo che oggi coi decreti-legge s'impegnano spese senza l'approvazione preventiva del Parlamento. Coi decreti fatti in base ai nuovi poteri conferiti al Governo, si potrà bensì modificare gli ordinamenti amministrativi e quindi anche gli organici, ma non si potranno impegnare spese senza che queste siano sottoposte al Parlamento per la approvazione in sede di bilancio. Quindi le garanzie crescono invece di diminuire.

Non credo adunque che sia il caso di allarmarsi per questi, in apparenza, ma in apparenza soltanto, più ampi poteri che si conferiscono al Governo. Se si reputa utile e necessario il principio della divisione dei poteri, si deve volere altresì che essa sia realizzata effettivamente e non resti una vana parola, una platonica affermazione.

Il disegno di legge in realtà intende, di fronte allo stato di cose ormai consolidato, non di diminuire, ma di aumentare i compiti e l'autorità del Parlamento.

E vengo brevemente ad illustrare alcuni punti fondamentali del disegno di legge, anche per rispondere alle benevoli osservazioni fatte dagli oratori che mi hanno preceduto, i quali molto ringrazio per il contributo dato allo studio dell'importante argomento.

Il disegno di legge, come bene ha rilevato il relatore, senatore Berio, consta di due parti: una parte contiene la disciplina del diritto di ordinanza, l'altra la disciplina dei decreti-legge, cioè delle facoltà propriamente legislative deferite al Governo. Come bene ha osservato il relatore, questo disegno di legge è un tutto organico: si è voluto agire sulle cause e sugli effetti del fenomeno. Si è agito sulle cause, diminuendo le ragioni di ricorrere ai decreti-legge, cioè facendo rientrare nella competenza propria del Governo tutte quelle materie che tradizionalmente gli appartenevano e che gli sono state sottratte per necessità contingenti, in parte indipendenti anche dalla volontà del Parlamento. Molte facoltà infatti sono passate dal campo regolamentare a quello legislativo per un fatto connesso con la guerra: la delegazione di poteri legislativi avvenuta con la legge 23 maggio 1915, che, facilitando al Governo l'emanazione di norme con effetto di legge, lo portò ad ampliare inconsapevolmente il campo legislativo, a danno del campo regolamentare. Basta infatti che una sola volta una materia sia regolata per legge, perchè essa diventi materia legislativa. Ma ampliare il campo legislativo, ha significato moltiplicare la necessità dei decreti-legge, dopo cessata la generale delegazione.

È tempo di mettere ordine in questa materia; è tempo di restituire al potere esecutivo le materie che rientrano nella sua competenza specifica e che sono appunto quelle enumerate negli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Sono stati sollevati dubbi su questo punto; ma la risposta è stata poi data in modo esauriente dai senatori Schanzer e Berio e io potrei limitarmi a rinviare a quanto essi hanno detto così bene e con tanta chiarezza. Sarò quindi brevissimo. Si sono chiesti schiarimenti intorno ai così detti regolamenti indipendenti, soprattutto dal senatore Gallini; si è domandato che cosa sono e che si intende per norme con cui il Governo disciplina le facoltà che gli sono conferite dalla legge. Rispondo subito che non

si tratta che del riconoscimento di una facoltà insita nel concetto stesso del potere esecutivo.

Ogni legge riconosce al Governo una certa quantità di poteri nel campo dei quali esso può agire discrezionalmente nell'interesse della cosa pubblica; nessun dubbio che, nella sfera delle sue facoltà, il Governo possa disciplinare la sua azione, autolimitarla; questo è il caso dei così detti regolamenti indipendenti.

Si tratta dunque di un principio generale, che vale per l'amministrazione pubblica, come vale per l'amministrazione privata: chiunque ha una facoltà la può autodisciplinare.

Siamo dunque in un campo che non concerne affatto i rapporti tra il potere esecutivo ed il potere legislativo; siamo invece nel campo proprio del potere esecutivo. Se, pertanto, si è ritenuto opportuno di riconoscere in modo espresso la facoltà del Governo di fare regolamenti nel proprio campo, ciò è avvenuto unicamente per una ragione sistematica e di completezza legislativa, non perchè ve ne fosse, a stretto rigore, bisogno.

Diverso è il caso dei regolamenti di organizzazione sui quali però la discussione è stata ampia e credo esauriente.

Il senatore Berio ha detto benissimo: i regolamenti di organizzazione riguardano i rapporti interni della stessa amministrazione; quindi, ogni qualvolta si tratta di rapporti tra amministrazione e cittadini, siamo fuori del campo dei regolamenti di organizzazione.

Questo criterio è sufficiente a risolvere tutti i quesiti proposti.

Prendiamo, ad esempio, il problema dell'ordinamento dell'esercito. Questo problema ha un aspetto formale ed un aspetto sostanziale. Dal punto di vista formale si può benissimo sostenere, come è stato sostenuto dal senatore Berio, che l'esercito non è un'amministrazione dello Stato, ma una delle istituzioni fondamentali dello Stato: il suo ordinamento perciò non concerne l'organizzazione amministrativa in senso proprio. Vi sono poi le ragioni sostanziali: un lato essenziale dell'ordinamento dell'esercito è il reclutamento, e il reclutamento è senza dubbio materia di legge, perchè concerne le misure e le forme del contributo personale che ogni cittadino atto alle armi deve dare allo Stato per l'organizzazione delle sue forze armate. Vi è poi la forza bilanciata, al-

tro elemento decisivo, che, riflettendosi sulla spesa, diviene materia di legge. E poichè ogni ordinamento dell'esercito poggia necessariamente sul reclutamento e sulla forza bilanciata, basterebbero questi due limiti per ricondurre la materia dell'ordinamento militare nel campo legislativo.

Non ho pertanto difficoltà a dichiarare che tutto l'ordinamento dell'esercito è, nel concetto del Governo, materia di legge e non di regolamento di organizzazione. A questo proposito anzi sono autorizzato a dichiarare che il progetto di nuovo ordinamento dell'esercito è ormai pressochè ultimato e sarà presto presentato al Parlamento.

Quanto alla pubblica istruzione, il senatore Schanzer ha fatto l'obiezione e ha dato anche la risposta. L'ordinamento della pubblica istruzione rientra per sè nella facoltà regolamentare, ed è giusto che così sia perchè oggi siamo arrivati a tal punto, mi diceva il collega Fedele, che non si possono mutare i metodi di classificazione degli studenti senza fare una legge, non si può trasformare lo scrutinio bimestrale in trimestrale, o viceversa, se non per legge. Orbene, questa è una esagerazione. Se invece consideriamo, non più i rapporti di organizzazione interna dell'amministrazione della pubblica istruzione, ma i rapporti coi cittadini, l'obbligo dell'istruzione elementare, per esempio, siamo evidentemente fuori del campo regolamentare, perchè è in questione la libertà personale dei cittadini. Con lo stesso criterio vanno risolte le altre questioni che sono state sollevate in questa discussione.

Il senatore Gallini si preoccupa delle cooperative, ma si tratta evidentemente di enti di diritto privato, che non hanno nulla da vedere con la organizzazione interna dell'amministrazione. Delle cooperative si occupa il codice di commercio; basta questo per escludere che possano essere disciplinate per regolamento.

Quanto alle Casse di risparmio e agli Istituti di emissione, tutto ciò che è pura organizzazione interna può essere oggetto di regolamento, quello invece che riguarda rapporti fra gli istituti e i terzi, e soprattutto la facoltà di emissione, è, senza dubbio, materia di legge.

Resta la questione dei contratti dello Stato la quale ha minacciato per un momento di

diventare una grossa questione, mentre si tratta di cosa di scarsa importanza pratica perchè tutto si riduce all'abrogazione dell'articolo 21 della legge di contabilità generale dello Stato, per cui la vendita di beni immobili si deve fare per legge; questo è un reliquato di vecchie concezioni economiche, specialmente della importanza soverchiante che si dava in altri tempi alla proprietà immobiliare, in confronto della mobiliare; e per cui si ammetteva che tutti i contratti concernenti beni mobili si potessero approvare con atto del potere esecutivo, ma si richiedeva che quelli sugli immobili fossero approvati per legge. In verità nella struttura economica moderna la proprietà mobiliare ha importanza maggiore della immobiliare, e quindi è oggi ben strano che lo Stato si possa vincolare per centinaia di milioni, per miliardi, quando si tratta di beni mobili, ma non possa fare contratti per poche migliaia di lire quando si tratta di immobili.

Non vi sono più limiti dunque alla facoltà di contrattare del Governo? Ve ne sono e parecchi; prima di tutto il limite della spesa, che deve essere iscritta in bilancio e approvata per legge; vi sono le interferenze coi diritti privati, che non possono essere toccate se non per legge. Ho sentito parlare della possibilità di affidare a privati un monopolio, ma il monopolio implica una facoltà di tassazione e lo Stato non può dare a un privato facoltà di esigere imposte senza una legge.

Vi è poi un'ultima osservazione a proposito dei contratti, quando essi hanno importanza politica fondamentale. Sarà perciò solo opportuna la presentazione al Parlamento per l'approvazione; ed è appunto in base a questa opportunità politica che molti contratti i quali, anche secondo il diritto vigente, si sarebbero potuti fare anche senza una legge, sono stati sottoposti al Parlamento.

Mi rimane da dire qualche cosa sopra la disciplina dei decreti legge in senso stretto, cioè sopra la facoltà che viene conferita al Governo, in determinati casi, di assumersi i poteri del Parlamento e di fare leggi anche in senso formale, norme cioè capaci di derogare a leggi del Parlamento.

Sarò breve perchè il problema è stato ampiamente discusso dal Senato, anche in sede di esame del progetto Scialoja. Noterò anzi-

tutto il carattere eccezionale delle facoltà concesse al Governo. Il Governo non può emettere decreti aventi forza di legge, se non in casi straordinari, quando vi sia assoluta necessità ed urgenza. Sopra la necessità e l'urgenza non si ammette altro controllo che quello politico del Parlamento.

In secondo luogo il decreto legge, cioè la legge in senso formale emanata dal governo, ha un valore solamente temporaneo. E qui devo completamente associarmi alle osservazioni dell'onorevole senatore Schanzer che, da autorevole cultore di diritto costituzionale com'è, ha dato una definizione per me esatta anche in linea dottrinale, dei decreti legge, nel sistema del presente disegno. Si tratta di leggi temporanee e provvisorie. Credo anch'io che sia questa l'unica costruzione possibile dei decreti legge: considerarli, come altri vorrebbe, leggi sottoposte a condizione risolutiva, e quindi annullabili *ex tunc* significherebbe andare incontro a tali difficoltà pratiche, da far preferire l'attuale stato di cose.

Un'altra caratteristica del disegno di legge, e su questo punto io credo vi sia un reale progresso sui tentativi anteriori, è quella di avere stabilito una procedura parlamentare automatica e rapidissima per l'esame dei disegni di legge di conversione. È un punto questo molto importante, su cui mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato: ci siamo sforzati di creare un sistema tale per cui il Parlamento fosse immediatamente investito dell'esame del disegno di legge di conversione, e il disegno di legge facesse la sua strada automaticamente. Una volta emanato, esso deve essere presentato al Parlamento entro tre giorni dalla sua apertura; una volta presentato, esso passa dalla Camera al Senato e viceversa, senza bisogno di presentazione, non decade per la chiusura della sessione; insomma su di esso il Parlamento deve pronunciarsi necessariamente ed in tempo breve. Non solo, ma è organizzato tutto un sistema di pubblicità che è pure una particolarità del disegno di legge. Per esso il magistrato è messo in grado di conoscere tutto il corso della procedura parlamentare e l'esito dell'esame del Parlamento. Il decreto infatti deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*; la presentazione al Parlamento deve essere annunciata nella *Gazzetta Ufficiale*; la reiezione

è pure annunciata sulla *Gazzetta Ufficiale*; dimodochè il magistrato conosce tutte le fasi della vita del decreto-legge e quindi è messo nella condizione di constatare se esiste qualcuna delle circostanze per cui ha luogo la decadenza. Le garanzie mi sembrano molto serie ed organizzate tecnicamente in modo pratico.

Sono possibili obiezioni, ed è naturale, in una materia così grave. Mi sforzerò di rispondervi. È stata criticata l'efficacia dei decreti-legge *medio tempore*, cioè fra il momento della loro pubblicazione e quello della reiezione oppure del decorso del termine. Non era possibile fare in modo diverso: se si ammette la necessità di ricorrere qualche volta, sia pure eccezionalmente, ai decreti-legge, bisogna ammettere anche la loro validità provvisoria, alla loro efficacia nel periodo intermedio, altrimenti andiamo incontro a difficoltà pratiche difficilmente risolvibili.

Vi sono del resto i correttivi che si trovano nello stesso disegno di legge. Per me il più importante è sempre la certezza e la rapidità dell'esame del decreto da parte del Parlamento. Se il disegno di legge di conversione incontra tali opposizioni nell'opinione pubblica e nel Parlamento da far ritenere che il decreto ripugni alla coscienza giuridica del Paese, esso avrà una vita brevissima, perchè una volta presentato ad una delle due Camere sarà rapidamente preso in esame e fatto decadere.

Io trovo poi molto giusta l'osservazione dell'onorevole senatore Gallini. Quando alla coscienza del Parlamento ripugna un decreto in modo da doversene perfino cancellare gli effetti già prodotti, basterà dichiararlo esplicitamente con una apposita norma di legge.

Vi è poi il lato politico del problema, che rimane sempre decisivo.

Se il governo fa un decreto legge che incontra la riprovazione del Parlamento e della pubblica opinione fino al punto da ritenersi necessario di cancellarne gli effetti prodotti *medio tempore*, la cui soluzione darà anche la soluzione del problema legislativo.

Un'altra difficoltà è stata sollevata a proposito delle condanne penali. Anche in questo io non posso che associarmi alle giustissime osservazioni del relatore. Non sarà molto probabile che si facciano decreti che creino nuovi

reati, ma il caso può darsi. Se un decreto-legge di questo genere non è convalidato e decade, si applicherà l'articolo 2 del codice penale. Facciamo l'ipotesi di condanna penale emessa in base ad un decreto-legge che cessi di aver vigore per negata ratifica o per scadenza del termine. È chiaro che siamo nel caso di una legge abrogata, in luogo della quale riprende vigore la legge vecchia.

Abbiamo dunque un mutamento di legislazione e perciò, se la legge nuova è più favorevole, si applicherà la legge nuova con effetto retroattivo.

L'onorevole senatore Perla ha mosso qualche critica al termine biennale, che gli sembra troppo breve. Egli è dunque, in certo senso, più realista del Re, più governativo del Governo. A noi il termine biennale sembra sufficiente. È vero che, il Parlamento, se non si è occupato del decreto in questo periodo di tempo, potrebbe far presumere la sua acquiescenza. Ma in una materia di questo genere non è bene procedere per presunzioni. D'altro canto uno stimolo al sollecito esame del decreto è opportuno tanto per il Governo quanto per il Parlamento. È bene che il provvisorio non si prolunghi troppo. Se poi in qualche caso eccezionale dovesse avvenire che il termine biennale scorresse senza la ratifica del Parlamento, io credo che non sarà gran male che il decreto cessi di aver vigore. Ciò significherebbe che esso non interessa più nessuno.

Ma si tratta di casi estremi, di casi, per così dire, accademici, che nella realtà pratica si verificheranno ben di rado. Comunque, il termine dei due anni sarà molto utile e funzionerà da stimolante per risolvere questioni che altrimenti rimarrebbero troppo tempo in sospenso.

L'onorevole senatore Perla tra i danni di questa facoltà di legiferare per decreto legge pone quello della improvvisazione. Ed è vero; giacché questo difetto dipende appunto dalla mancanza di una discussione, ma noi, onorevoli senatori, con questo disegno di legge restringiamo talmente il campo della legislazione per decreto che l'inconveniente diverrà limitato. Tutta la materia poi che rientrerà nel diritto di ordinanza, subirà un esame preventivo da parte del Consiglio di Stato, garanzia amplissima di serietà, di giustizia e maturità di esame.

Onorevoli senatori, concludo. Questo disegno di legge in realtà limita i poteri del governo e tale limitazione, che sarebbe stata pericolosa in altri tempi, diventa oggi possibile, per il rinnovamento che subisce tutta la nostra legislazione. Più adeguata ai tempi e alle necessità dello Stato è la legislazione, meno sarà necessario modificarla. Il passo che facciamo verso una nuova normalità di Governo è decisivo. Quando avremo informato al nuovo spirito che anima il governo ed il regime fascista tutto l'ordinamento giuridico, potremo star rigidamente nella legalità.

La necessità di uscire dalla legge, che in certi momenti si impone, finisce per indebolire la fibra legale del paese. Il che è sempre un pericolo ed un danno. Il governo fascista invece, il quale vuol ripristinare in ogni campo l'ordine e la disciplina, desidera che il senso della legalità sia rafforzato, ma perché ciò avvenga è necessario che alla vecchia legalità si sostituisca la nuova legalità, la legalità fascista. Così, dopo aver messo ordine nella vita del paese e nell'amministrazione dello Stato, metteremo ordine anche nella legislazione. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono emanate con Reale decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, le norme giuridiche necessarie per disciplinare:

1° l'esecuzione delle leggi;

2° l'uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo;

3° l'organizzazione ed il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato, l'ordinamento del personale ad esse addetto, l'ordinamento degli enti ed istituti pubblici, eccettuati i comuni, le provincie, le istituzioni pubbliche di beneficenza, le Università e gli Istituti di istruzione superiore che hanno personalità giuridica, quando anche si tratti di materie sino ad oggi regolate per legge.

Resta ferma la necessità dell'approvazione, con la legge del bilancio, delle spese relative e debbono, in ogni caso, essere stabilite per legge le norme concernenti l'ordinamento giudiziario.

la competenza dei giudici, l'ordinamento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonché le guarentigie dei magistrati e degli altri funzionari inamovibili.

(Approvato).

Art. 2.

L'approvazione dei contratti stipulati dallo Stato, nei casi per i quali era richiesta una legge, è data con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il parere dei Consigli tecnici istituiti presso i vari Ministeri e del Consiglio di Stato.

A questo articolo 2 ha proposto un emendamento il senatore Ciccotti. Ne do lettura:

Al 1° comma sostituire il seguente:

L'approvazione dei contratti stipulati dallo Stato ne' casi per i quali era richiesta una legge, sempre che non eccedano un valore di trecentomila lire . . . ecc.

Aggiungere come secondo comma:

« Alla fine di ogni anno la Corte dei conti comunicherà al Parlamento l'elenco dei contratti sui quali il Consiglio di Stato avrà dato il suo parere e che la Corte avrà registrato, con l'indicazione dell'oggetto, durata, prezzo di previsione e prezzo stipulato, nome e domicilio de' contraenti ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ciccotti per svolgerlo.

CICCOTTI. Signori senatori. Il lungo discorso del ministro Guardasigilli mi avrebbe dato diritto, credo, a chiedere la parola per fatto personale, ma egli ha dato una così ampia portata alla tesi che ha voluto svolgere, che evidentemente io non avrei potuto contenermi, rispondendo, nei termini di un fatto personale.

Dunque, ne discuteremo in occasione di altra delle leggi fascistissime. E allora vedremo che cosa si debba intendere per rivoluzione, ed in quanto le nuove disposizioni di legge corrispondono a questa parola.

Il ministro guardasigilli, intanto, mi ha risposto con un tono che dirò un po' acceso, che lo dimostrerebbe quasi insofferente di una opposizione pure elevata e serena come la mia, la quale si è mantenuta nei termini

di una critica obiettiva a cui il Governo dovrebbe, credo, fare omaggio, non per riguardo alla persona mia, ma verso il posto d'onde ho parlato. *Non mihi, sed Petro!* E occorre disconoscere il mio pensiero e la mia azione, qualunque essa sia stata, per credere che col mio discorso e coi miei emendamenti, abbia voluto rivalutare metodi e schermaglie contro cui ho combattuto in Parlamento sin da quando l'onorevole Guardasigilli non era entrato ancora nelle aule legislative. E aggiungerò ancora che combattendo, come mi propongo di fare, parecchie di queste leggi così dette fascistissime, io non mi perderò in apriorismi, come accade di fare parecchie volte ancora ora agli scrittori e oratori fascisti, ma mi metterò recisamente, come soglio, dal punto di vista della necessità del paese, mi metterò sul terreno del momento storico — come egli ha detto con frase abusata — del momento che si attraversa.

Rimettendo dunque ad altro tempo la continuazione della discussione, mi fermo a dire brevemente perchè io mantengo il mio emendamento all'articolo 2°.

L'onorevole relatore ha detto che nel mio emendamento vi era un equivoco. Ora mi permetto di rispondere che l'equivoco non è nel mio emendamento, ma è nella parola del disegno di legge. Io dico che non possiamo consentire che per contratto si alienino cose che prima potevano alienarsi unicamente per una legge, giusta la legge di contabilità. So bene che la legge del 23 novembre 1923, emanata dal Governo fascista in virtù dei pieni poteri, ha molto innovato e molto ridotto di quel che era la precedente legge di contabilità dello Stato del 1884 e 1885. Ma non è questa una ragione per procedere ancora oltre su una via che io debbo ritenere errata.

Veniamo, intanto, all'equivoco che diceva l'onorevole relatore. Io ho già detto nei giorni scorsi che nel contratto bisogna distinguere due cose: il contratto che è atto di gestione della amministrazione in quanto l'amministrazione dà forma ed esecuzione a un rapporto giuridico già riconosciuto e fissato dall'Assemblea legislativa, e il contratto, di cui si dà facoltà al potere esecutivo perchè dia vita, d'autorità sua e senza controllo, ad un rapporto giuridico.

Ma chiunque vuole leggere senza prevenzione

questo articolo secondo del disegno di legge troverà che qui si dà una facoltà illimitata al Governo. E non vale ciò che ha detto il Guardasigilli che la proprietà immobiliare dello Stato ha perduto il valore di fronte alla proprietà mobiliare. Un paese il quale può disporre ancora dei suoi beni demaniali, dei suoi boschi, delle sue ferrovie, d'impianti industriali, di un immenso patrimonio artistico non si può dire che abbia una proprietà immobiliare trascurabile. A proposito delle opere d'arte l'onorevole Guardasigilli ha detto che le opere d'arte non si potrebbero alienare, perchè vi è una legge dello Stato che vieta la loro esportazione. Ma quella legge dello Stato che vieta l'esportazione dà anche al Governo la facoltà di dichiarare quali opere d'arte siano esportabili e quali non siano. Onde si torna a concentrare in questa maniera nelle mani del Governo quella facoltà di cui egli può abusare.

E perciò io dicevo, guardando la questione dal punto di vista su accennato, che questo articolo 2°, a chi vuole emanciparsi dal controllo finanziario del Parlamento, fornirebbe il mezzo migliore.

Si è detto infatti che il Governo non potrebbe realizzare ciò senza una legge. Ma mettiamo in rapporto l'articolo 2° con l'articolo 3° del disegno di legge. E facciamo, anche questa volta, l'ipotesi estrema: quando il Governo avesse fatto entrare nel tesoro mezzi ingenti servendosi, secondo questo articolo, della concessa illimitata facoltà di contrattare, troverebbe poi nel n. 2 dell'articolo 3° la facoltà di emanare norme per erogarli sottraendosi al controllo del Parlamento. Io potrei sviluppare queste ragioni, ma non intendo abusare della pazienza del Senato. E concludo che per queste ragioni mantengo il mio emendamento pur sapendolo destinato a non essere accolto.

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Io torno a ripetere quello che ho già detto. Per me la legge ha un valore puramente formale. Qui si tratta di dare al potere esecutivo l'attribuzione di approvare il contratto, anche quando esiste una legge che dica « questo contratto deve essere approvato per legge »; d'ora innanzi si approverà per decreto reale. Se vi sono spese, se vi sono dispo-

sizioni generali di legge che regolano quella materia, evidentemente occorrerà la legge.

In sostanza, si tratta di proseguire un indirizzo assunto da molto tempo. Quanto al rilievo dell'onorevole Ciccotti, il quale osserva che si modifica, così, la legge di contabilità dello Stato, devo ricordare che gli immobili che per la vecchia legge non si potevano alienare senza legge erano i patrimoniali, perchè i demaniali sono inalienabili per loro natura. Ma la legge del 1908 stabilì la procedura per la sclassificazione di questi beni, ossia per fare passare nel patrimonio dello Stato gli immobili che più non occorrono al Demanio, e questi beni divenuti patrimoniali possono essere alienati, con la procedura stabilita dalla legge stessa senza che occorra una legge. Dunque la vecchia legge di contabilità dello Stato fu già modificata.

E siccome vi possono essere altre leggi speciali, che prescrivano l'approvazione formale per legge di un contratto, mi pare che opportunamente l'articolo 2° stabilisca che la legge non occorre più. Quando però si tratti di un contratto politico allora, come diceva benissimo l'onorevole Guardasigilli, il Governo non mancherà di presentarlo al Parlamento.

CICCOTTI. I monopoli importano transazioni.

BERIO. Per i motivi suddetti l'Ufficio centrale non accetta l'emendamento del senatore Ciccotti. Quanto all'aggiunta con la quale l'onorevole Ciccotti propone di fare obbligo alla Corte dei conti di comunicare annualmente al Parlamento l'elenco dei contratti, devo ricordare che questo obbligo era sancito dalla legge di contabilità del 1885. Se non che ha ultima legge di contabilità, che è quella del 1923, nel lodevole intento di ridurre questo obbligo nei limiti del necessario, stante il grande numero di contratti che lo Stato conchiude annualmente, ha prescritto che la comunicazione debba essere fatta per i soli contratti, sui quali il Consiglio di Stato ha dato parere contrario.

Mi pare adunque che lo scopo, a cui tende l'emendamento già sia raggiunto con la legge attuale, e che non occorra fare di più.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo si associa completamente alle considerazioni svolte dall'onorevole Relatore, e prega il Senato di non accogliere le proposte del senatore Ciccotti.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti il seguente emendamento del senatore Ciccotti, non accettato nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale.

Al 1° comma sostituire il seguente:

L'approvazione dei contratti stipulati dello Stato ne' casi per i quali era richiesta una legge, sempre che non eccedano un valore di trecentomila lire . . . ecc.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Non è approvato).

Pongo ai voti la seguente aggiunta del senatore Ciccotti, non accettata nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale.

Aggiungere come secondo comma:

« Alla fine di ogni anno la Corte dei conti comunicherà al Parlamento l'elenco dei contratti ai quali il Consiglio di Stato avrà dato il suo parere e che la Corte avrà registrato, con l'indicazione dell'oggetto, durata, prezzo di previsione e prezzo stipulato, nome e domicilio de' contraenti ».

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo ai voti l'art. 2 nel testo già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono emanarsi norme aventi forza di legge:

1° quando il Governo sia a ciò delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione;

2° nei casi straordinari, nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedano. Il giudizio sulla necessità e sull'urgenza non è soggetto ad altro controllo che a quello politico del Parlamento.

Nei casi indicati nel numero 2° del precedente comma il decreto Reale deve essere munito della clausola della presentazione al Parlamento per

la conversione in legge, ed essere, a pena di decadenza, presentato, agli effetti della conversione stessa, ad una delle due Camere, non oltre la terza seduta dopo la sua pubblicazione.

Della presentazione viene data immediata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge per la conversione del decreto in legge è considerato di urgenza.

In caso di chiusura della sessione, all'apertura della nuova sessione, il disegno di legge per la conversione si ritiene ripresentato dinanzi alla Camera, presso cui era pendente per l'esame. Quando una delle due Camere approvi il disegno di legge, il suo presidente lo trasmette, entro cinque giorni, alla Presidenza dell'altra Camera; questa trasmissione vale come presentazione del disegno stesso.

Se una delle due Camere rifiuti la conversione in legge, il Presidente ne dà notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, e il decreto cessa di aver vigore dal giorno della pubblicazione della notizia.

Se il decreto è convertito in legge con emendamenti, l'efficacia degli emendamenti decorre dalla pubblicazione della legge.

Se entro due anni dalla sua pubblicazione, il decreto non sia stato convertito in legge, esso cessa di aver vigore dal giorno della scadenza di questo termine.

All'articolo 3° l'onorevole Ciccotti ha presentato il seguente emendamento:

Al n. 2° sostituire il seguente:

« 2° Se circostanze urgenti rendono necessario nell'intervallo delle sessioni parlamentari qualche misura che richieda, secondo lo Statuto, il concorso del Parlamento; e vi si potrà provvedere sotto la responsabilità collettiva dei ministri, con decreto Reale, a condizione che non si apportino così alcuna modificazione alle leggi costituzionali e che non ne risulti un carico permanente per il Tesoro pubblico nè una alienazione del demanio dello Stato . . . » ecc.

Domando all'onorevole Ciccotti se mantiene il suo emendamento.

CICCOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Mantengo il mio emendamento. Quando mi sono domandato se il Senato era un ufficio di registrazioni delle leggi, non ho inteso riferirmi ad altro se non al fatto tante

volte qui ripetuto che non si vuole il Senato possa emendare le leggi che vengono dalla Camera. Mi sono riferito anche al tenore della relazione dell'Ufficio centrale, la quale, mentre mostra evidentemente le manchevolezze del disegno di legge, se ne rimette invece alla esecuzione benevola del potere esecutivo. E anche, per reagire contro questa erronea e illegale interpretazione ho presentato il mio emendamento che mantengo perchè nessuna obiezione è stata fatta. Intendo, nessuna obiezione di qualche consistenza. A me sembra che una disposizione di legge come il N. 2 dell'articolo 3º, così vaga e indeterminata, annulli effettivamente il potere del Parlamento. E vorrei pregare l'onorevole relatore e l'onorevole ministro di grazia e giustizia di dirmi se ci sono altre costituzioni che contengono una disposizione di questo genere. Si è citata l'altro giorno la disposizione della costituzione di Weimar, ma si vada a riscontrarla e si vedrà se la costituzione di Weimar abbia disposizioni che si accostino anche lontanamente a questa.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale e all'onorevole ministro per la giustizia e per gli affari di culto se accettano l'emendamento proposto dall'onorevole Ciccotti al n. 2 dell'art. 3º.

BERIO, *relatore dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore dell'Ufficio centrale*. L'emendamento che propone l'onorevole Ciccotti sarebbe un nuovo tipo di decreto legge, o almeno una specie di delegazione al potere esecutivo con determinate limitazioni. Prima di tutto non credo che, praticamente, nelle condizioni attuali, si potrebbe mettere in grado la pubblica amministrazione di funzionare il giorno in cui si venisse ad escludere in modo assoluto la possibilità del decreto legge in casi diversi da quelli contemplati dall'emendamento. In secondo luogo, la formula proposta dal senatore Ciccotti sarebbe causa di infinite contestazioni anche dinanzi all'autorità giudiziaria, imperocchè nell'emendamento si afferma che questi provvedimenti eccezionali, affidati al Governo non dovrebbero essere contrari alle leggi costituzionali. Ma noi non abbiamo la distinzione fra leggi costituzionali e non costitu-

zionali. È vero che nella dottrina vi sono direttive in questo senso, ma non sono criteri che vincolino e diano una guida al magistrato. In ogni modo, mi sembra che l'emendamento proposto dal senatore Ciccotti distrugga tutto quanto il progetto per quella parte che riguarda il decreto legge. E così dopo che abbiamo discusso non solo in questa, ma in molte altre sedute questa grave questione dei decreti legge e a grande maggioranza ci siamo trovati d'accordo nel proporre una soluzione che sostanzialmente è quella presentata dal Governo, ora ci troveremmo in contraddizione con noi stessi, approvando un sistema affatto diverso. Quindi l'Ufficio centrale, del quale io credo interpretare il pensiero, non può accettare l'emendamento del senatore Ciccotti.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi consenta il Senato di dire due parole sopra tutto sulla questione di forma prospettata dal senatore Ciccotti. Il Governo non desidera punto che il Senato si trasformi in un ufficio di registrazione e non modifichi le disposizioni di legge approvate dall'altro ramo del Parlamento: non a noi si può fare questo rimprovero; questo inconveniente, se mai, è accaduto in altri tempi. Tanto poco il Governo desidera che si prolunghi, che nel disegno di legge sopra la posizione costituzionale del Primo Ministro, ha inserito una disposizione che mira a dare al Senato la massima libertà nell'esame dei disegni di legge, stabilendo che quando una proposta di legge, già approvata da uno dei due rami del Parlamento, viene emendata dall'altro ramo, torna alla prima Camera per la discussione dei soli emendamenti apportati, ciò che darà al Senato la massima libertà di giudizio.

Questa è la questione di principio, poi vi è la questione di merito.

Io non credo che nel caso attuale, si debba rinunciare ad emendare il disegno di legge, per non rinviarlo alla Camera e per non ritardarne l'entrata in vigore; niente affatto, onorevole Ciccotti, io sono convinto che il disegno di legge sia buono così come è, e penso, che sia uguale l'opinione dell'Ufficio centrale. Noi respingiamo gli emendamenti perchè crediamo

che di emendamenti non vi sia bisogno, non perchè il disegno di legge possa avere un ritardo per questi emendamenti.

Il suo emendamento poi non è altro che il paragrafo 14 della legge della duplice monarchia austriaca.

CICCOTTI. Testuale.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. È un articolo che sta a quello che noi abbiamo proposto, come la vecchia monarchia austriaca sta all'Italia di oggi, sia nello spirito che nella forma tecnica con cui è redatto. Lascio giudici gli onorevoli senatori, che sono così competenti in questa materia, fra la disposizione del paragrafo 14 e quella dell'articolo 3 del nostro disegno di legge. Il paragrafo 14 dà poteri più limitati da un lato, ma dall'altro lato li sottrae completamente ad ogni controllo del Parlamento, senza parlare della forma giuridicamente imperfetta con cui è redatto.

Io credo piuttosto che l'onorevole Ciccotti abbia voluto fare dell'ironia all'indirizzo del Governo.

CICCOTTI. No, No.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Questa ironia non ci può indurre ad introdurre nel nostro diritto pubblico il paragrafo 14 della Costituzione della monarchia austriaca.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Defunta.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Ciccotti all'articolo 3° non accettato nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi:

(Non è approvato).

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Desidero chiedere un chiarimento sull'ultimo comma di questo articolo 3, dove è stabilito che i decreti-legge non convertiti in legge, entro due anni, dal Parlamento cessano da ogni effetto.

Ora io accetterei questa forma se mi si rassicurasse che è aperta una possibilità di sopravvivenza dei decreti in casi gravissimi; perchè può avvenire che o per l'importanza della materia, o per divergenze di interessi

che si ripercuotono nei due rami del Parlamento non si riesca a venire, prima dei due anni, alla conversione del decreto-legge. Non ho che a citare un caso specifico. Quando ebbi a preparare la riforma della legislazione mineraria, si discusse in seno al governo, di cui facevo parte, se questo provvedimento di unificazione della legislazione mineraria, che si attende in Italia da oltre 50 anni, dovesse essere realizzato con decreto-legge o con un disegno di legge, da presentare al Parlamento.

Il Presidente del Consiglio ritenne preferibile scegliere la seconda forma e portare innanzi al Senato la discussione di questa legge, perchè qui si sarebbe svolta una assai elevata discussione sulla materia. Ebbene: sono passati due anni ed il disegno di legge è ancora avanti all'Ufficio centrale; non è stato nè respinto nè approvato, nè si sa che sorte abbia avuto.

Forse anche in questo caso sarebbe stato preferibile fare un decreto-legge.

Abbiamo poi dei casi nei quali la decadenza potrebbe avere conseguenze gravissime; il decreto-legge, per esempio, che disciplina la materia delle derivazioni idrauliche è in vigore da nove anni; e in base a questo decreto si sono date concessioni, ed eseguiti impianti per parecchi milioni di cavalli. Esso decreto può essere considerato, dopo le modificazioni che vi apportò il Senato e che diedero luogo al nuovo testo del 1919, come perfettamente corrispondente ai bisogni del Paese. Ma non è ancora convertito in legge. Mi domando: se dentro i due anni da oggi quelle difficoltà che hanno impedito di tradurre in atto l'approvazione in legge del decreto dovessero continuare, quali potrebbero essere le conseguenze ai fini di tutto quello che è stato già fatto? Penseremo a distruggere gli impianti idroelettrici per circa 2 milioni di cavalli costituiti con quella legge?

Chiedo perciò di essere rassicurato su questo punto e cioè: se alla scadenza del biennio esistesse in seno al governo la convinzione della necessità di prorogarne l'effetto, si può fare un altro decreto uguale a quello di prima, o ciò è inibito?

PRESIDENTE. Si può presentare sempre una legge di proroga.

CORBINO. Se occorre un'altra legge si hanno gli stessi pericoli. Io domando se alla vigilia della decadenza del primo decreto si può emet-

tere un nuovo decreto-legge eguale al primo, o almeno un decreto di proroga.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Sì, certo.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'osservazione del senatore Corbino è gravissima. Può verificarsi effettivamente il caso che egli prospetta; ma allora i rimedi, secondo me, saranno due. Se nel Parlamento ci sono varie correnti e diversi opinioni circa l'approvazione e la ratifica di un decreto, e non si può nel biennio mettersi d'accordo, si potrà certamente, con una legge speciale, prorogarne gli effetti (*commenti*). E se, in caso estremo, non si riuscisse a mettersi d'accordo e ci fosse veramente urgenza gravissima, si farà un altro decreto-legge.

CORBINO. Va bene.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo 3 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Per i decreti-legge, emanati anteriormente alla pubblicazione della presente legge, i termini stabiliti dall'articolo precedente decorrono dalla pubblicazione della legge stessa.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Mayer a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MAYER. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2292, riguardante l'autorizzazione di spese relative alla posa di due circuiti telefonici Trieste-Vienna e Trieste-Praga e dall'impianto di una linea telefonica tra Fiume e Trieste ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mayer della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, N. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche » (N. 273). « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, N. 1081, contenente norme di attuazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, N. 3288, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche » (N. 274). « Disposizioni sulla stampa periodica » (N. 275).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche ». « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, contenente norme di attuazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche ». « Disposizioni sulla stampa periodica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

(V. Stampati Numeri 273, 274, 275).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questi disegni di legge.

WOLLEMBORG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

WOLLEMBORG (*attenzione*). Onorevoli colleghi, anzitutto unitevi, Ve ne prego, a me (sarà la sola volta!) unitevi a me nel tributare la più viva gratitudine al senatore Rolandi Ricci che ha saputo, pur adempiendo nella maniera più rigorosa e più vigorosa al suo dovere di relatore di maggioranza, stendere la sua relazione così da risparmiare a Voi ed a me un mio allegato, che sarebbe stato tanto meno gradevole a leggersi: gratitudine, però, non illimitata, perchè l'onorevole Rolandi-Ricci non è riuscito a toccare il punto che avrebbe evitato a Voi ed a me anche questo discorso. Ma non sarà un lungo discorso. Non è nel mio costume. E so bene anche che sarà assolutamente inutile. Ma voi compren-

defe che forse sarebbe strano anche il mio silenzio, il silenzio che pure mi aveva tentato.

Come nell'Ufficio che, malgrado ogni mia dichiarazione, protesta e preghiera, e con votazione eccessiva per ogni riguardo, mi elesse commissario, sostenni poi nell'Ufficio centrale l'opinione che risponde al mio convincimento profondo, così anche qui la sostengo. E stimo tanto buona la causa, da ritenere che non possa riuscire a danneggiarla nemmeno la infelicità del difensore. Questo pensiero mi conforta a parlare un linguaggio che, oggi, potrà sembrar strano ed ingenuo. Vi prego di tollerare la stranezza del linguaggio e di compatire l'ingenuità dell'oratore. Conto sulla grande cortesia del Senato; e anche, se permettete, sulla benevolenza cui avete avuto la bontà di abituarmi.

Non farò dunque un esame completo e particolareggiato della trilogia legislativa che ci sta dinanzi. I miei illustri Colleghi dell'Ufficio centrale sanno, per non lieta esperienza personale, quanto io mi sia permesso di violare in quella sede l'undecimo comandamento: non seccare! Riconoscere il proprio peccato importa almeno il proposito di non perseverarvi.

E del resto, a che varrebbe una disamina inevitabilmente lunga, minuta, noiosa? A che varrebbero riscontri dettagliati, analisi sottili, dimostrazioni d'incongruenze e incoerenze, d'eccessi e di lacune, che in questa poco armoniosa trilogia legislativa abbondano a parer mio; e anche di qualche autorevole collega dell'Ufficio centrale? Ne ho fatto l'esposizione nell'Ufficio centrale appunto; e ora, mi deve servir di norma il *successo* che in quella sede ho riportato.... Dunque, non la rifarò. Alle questioni speciali se mai, verremo dopo il passaggio agli articoli, se la battaglia si prolungherà per l'amor dell'arte; e, probabilmente, io me ne asterrò. E, fra parentesi, dico qui, a scanso di equivoci, sebbene la cosa abbia una importanza microscopica, che se questa trilogia legislativa è venuta, oggi, in discussione, fu perchè la convocazione dell'Ufficio centrale, già stabilita per il 9 di questo mese, venne anticipata d'una settimana, in seguito ad un intervento personale mio presso l'onorevole Presidente del Senato.

Del resto, ripeto, il rappresentante della maggioranza ha voluto inserire quasi tutto il mio

pensiero nella sua bella relazione con tanta gentilezza, onde a me, cui già era nota la sua benevolenza, ascoltandolo e leggendolo, *questa*

..... cortese opinione
mi fu chiovata in mezzo della testa
con maggior chiovi che d'altrui sermone...

Lo ringrazio anche per conto vostro perchè egli così ha risparmiato, come vi dicevo, un mio scritto a Voi ed me. Ed io, che non sono altro che un dilettauto, un modesto curioso di più cose, e son perciò dominato dall'indolenza, dalla pigrizia, concordo con Rivarol che definiva la penna *triste accoucheuse de l'esprit*.

L'onorevole relatore mi ha accusato di adire ancora a qualche cosa di vieto, di superato, di passato di moda; di non essere insomma *up to date*, per dirla cogli'inglesi. Son vecchio, è vero: ma è anche vero che non ho mai coltivato altra acrobazia che quella fisica. Mi ha fatto, dunque, il relatore l'onore di farmi intendere ch'io nella lotta, ad armi sempre corte, dell'Ufficio centrale, mi son dimostrato fedele alla tradizione zanardelliana, incisa nel motto: « reprimere e non prevenire ». Se lecito m'è richiamar personali ricordi, cui l'onorevole relatore cortesemente mi sforza, al nobilissimo Parlamentare bresciano serbo gratitudine profonda, non tanto perchè egli volle darmi la non cercata nè desiderata carica di ministro delle finanze nel suo Ministero del 1901, ma molto più perchè mi consentì le dimissioni sovra un preciso programma lungamente discusso nel Consiglio dei ministri, e in modo da crearmi la felice impossibilità del ritorno al cosiddetto potere....

Ma il relatore doveva dire che questa mia, è la fedeltà allo spirito e alla lettera dello Statuto del cui articolo 28 è superfluo che io ripeta il testo al Senato. Lo ha fatto il relatore, dando nuova forte prova della sua devozione a Clio, della tenacità della sua memoria, non ultima delle doti del suo eminente intelletto.

E quanto al *reprimere e non prevenire*, non io richiamerò qui — Dio Ve ne guardi, e me ne guardi! — non io richiamerò le discussioni dottrinali e parlamentari in proposito. Dico solo due cose: *primo*, che precise e severe sanzioni repressive hanno pure efficacia, e importante efficacia preventiva; *secondo*, che non

escludo io, anzi ammetto, in una legge sulla stampa, norme e istituti di carattere preventivo: come l'istituto della gerenza reso effettivamente serio e rigorosamente disciplinato e rigorosamente governato dal magistrato; come l'obbligo della cauzione; ed altro ancora.

In questi giorni d'ozio ho ricostituito con precisione il breve discorso pronunciato nel 5° Ufficio che mi elesse commissario, colla mia astensione dal voto e malgrado ogni mia protesta e preghiera. E se la mia memoria erra, qualcuno dei 28 presenti vorrà smentirmi.

«Voglio anch'io (dissi) una legge sulla stampa, liberale sì ma severa, ma congiunta a sanzioni repressive vigorose veramente valide e soprattutto pecuniariamente forti; una legge idonea ad elevare il costume sociale e politico, rispondente alla maturità della coscienza nazionale, alla dignità della professione, al vantaggio durevole dello Stato».

Invece credo che queste leggi peccino — mi perdoni il relatore — doppiamente, nei due opposti sensi, cioè, dell'eccesso e del difetto. In questa trilogia legislativa rimane, per esempio, la concorrenza della magistratura e della autorità politica: rimane, sebbene su questo punto si siano esercitate, anche più che altrove, l'acutezza giuridica e la sottigliezza finissima, quasi direi talmudica, del relatore.

Dunque, malgrado che il procuratore generale abbia nominato il gerente, il prefetto può escludere tal nomina, se un precedente gerente responsabile, un altro, sia stato prima revocato.

È evidente che i due articoli che si riferiscono alla materia sono stati scritti l'uno con la mano destra e l'altro con la sinistra!

Quante altre cose avrei da notare! Ma, poiché l'ora incalza, simile, in certa guisa al vecchio Silva

j'en passe et... de pires

Ma una, no! Ma l'albo, no!

Personalmente affretto l'avvento del nuovissimo istituto che darà modo a me, che non ci apparterrò, di rifiutare, senz'offendere il galateo, istanze di giornali e riviste, di sottrarmi, senz'offendere il galateo, alle pervicaci insistenze degli intervistatori.... Alle quali qualche volta ho avuto il torto — che volete? la carne è debole e lo spirito è pronto (*si ride*) — di cedere anch'io.

Dunque non scriverò più sui giornali. *Poco male* — direte voi; e, *bene*, — dirò io. Ma pensate, d'altra parte, qual possibile danno! Se quest'ordine e quest'albo fossero stati tempo addietro, Mussolini, Rocco, Federzoni, i tre firmatari di queste leggi, forse non avrebbero potuto fare i giornalisti! E domani, o posdomani, o l'indomani di posdomani, essi, giornalisti di razza, giornalisti principi, potrebbero — è una ipotesi come un'altra che io sommessamente faccio, una pura astratta ipotesi — potrebbero venir cancellati dall'albo.... E io depreco fin d'ora la strana ipotesi che mi son permesso di fare! Nè credo che uomini quali essi sono, intendano di giustificare con l'esempio personale il motto famoso che il giornalismo a tutto conduce, a patto di uscirne.

Ma, poi, come farete? Istituirete l'esame di Stato per i giornalisti? Metterete i *rieurs* dalla parte opposta alla vostra? Dimenticherete che il giornalista l'esame suo lo sostiene, non una volta, di fronte a pochi tecnici od esperti; ma lo sostiene, ma ha da sostenerlo ogni giorno davanti al pubblico, che gli vota il passaggio comprando il foglio, o gli lo nega lasciandolo invenduto?

Altro punto: l'operazione chirurgica che dell'iniziale progetto governativo presentato alla Camera dei deputati vi fu fatta, onde, emulando l'agilità insigne della mano d'un Bastianelli, in un baleno s'amputarono ben 13 dei 19 articoli costituenti il disegno ministeriale firmato dall'onorevole Presidente del Consiglio e dall'onorevole ministro dell'interno, che hanno la cortesia di ascoltarmi.

Le sanzioni penali si applicheranno ora — e sta bene — al direttore, anziché ad una testa di legno. Sì; ma, intanto, questa legge non le contiene, e rimangono quelle vigenti, inadeguate, insufficienti manchevoli! E intanto continua per deficienza nella virtù delle pene — che dovrebbero esser severe, severissime, e soprattutto, come dissi già nell'Ufficio che volle eleggermi, pecuniariamente forti — continua lo scandalo onde il cittadino diffamato, se ricorre alla giustizia, diventa lui l'imputato! Rimangono anche altri guai, a parte dei quali provvedevano gli articoli amputati.... Ci si penserà con la delega da darsi al Governo di emendare i Codici? Tempo futuro, data anche la non breve procedura proposta, dato anche il metodo prescelto per tali riforme.

Fu spezzata la legge presentata dal Governo all'altra Camera che, con velocità quasi einsteiniana, applicò il giudizio del saggissimo Re; il quale, per altro, lo propose soltanto, e la proposta mise innanzi con socratica arguzia, soltanto per non eseguirla.

Troverà, dunque, posto la parte divelta nel Codice mercè la delega che un'altra prossima legge darà al Governo. Altra rinuncia del Parlamento! E non solo. Un autorevole collega dell'Ufficio centrale, che non appartiene alla povera e neppur compatta minoranza, aderì a questo concetto: esser preferibile l'inserzione delle sanzioni penali nella legge speciale sulla stampa, non solo per motivi estetici, per ragioni di euritmia legislativa, ma anche pel desiderio di dare minore mobilità al Codice. E — poichè, grammaticalmente, il Codice è, a differenza della legge, di genere maschile — si eviterebbe così di contraddire insieme Francesco I, Vittor Hugo e Giuseppe Verdi.

E ho qui la relazione del collega D'Amelio alla legge per la delega al governo per l'emenda dei Codici, che riferisce la diagnosi di Montesquieu sulla vita normale dei Codici: 25 anni almeno!

Ma andiamo avanti. Nessuno più di me riconosce e deplora i guai della stampa; e se rievocassi ricordi personali, dovrei dire di non aver dei giornali buona esperienza. I giornali dicono, talora, delle bugie, talora anche senza cattiva intenzione, per la fretta che spesso *dismaga*.... Certo è un male. Ma se, col sequestro preventivo e con la censura, intervenite per impedire che quelle bugie siano stampate, evitate sì questo male; ma ne create un altro più grande, perchè il sospetto del pubblico e la circolazione clandestina delle false notizie ne ingigantiscono la misura.... Tra due mali scegliere il minore, non è forse, spesso, quasi tutta la politica?

È dunque bene di avere una stampa libera ed indipendente. La stampa libera e indipendente è utile allo stesso Governo, che può averne consigli, sia pur discutibili, e lumi sia pur fiochi, sulla pubblica opinione. Senza stampa libera ed indipendente con tutti i relativi inconvenienti — e son molti, e son gravi — non vi è sostanziale possibilità di un regime costituzionale. La negazione della libertà della stampa è stata sempre la prefazione del dispotismo.

Sì, è vero, accanto a professionisti degni, quanti pennaiuoli, quanti scribi di bassa sfera, quanti folliculari: il nome che Voltaire mise in bocca a Candido; e il nome restò! Sì, vi sono nel giornalismo penne malvagie e penne noleggiate, ed esseri insigni per zelo d'arcani uffici; ma vi sono anche uomini che servono con aperto, costante, faticoso e talora doloroso travaglio il progresso della cultura e la diffusione delle più nobili idee.

E chi, chi, può della stampa negare gli errori e le aberrazioni, gli eccessi e le obliquità, le intemperanze e le fallacie, i peccati di omissione e di commissione, i torti involontari e volontari, le ingiustizie e le iniquità, le insidie e le perfidie; e anche le offese alla grammatica, alla sintassi, al buon gusto? Chi può negare, e non lamentare, tutti questi mali? Conviene reprimerli fortemente, e il più possibile limitarli senza lesione di quel che licenza non è. Ma per quanto grandi e numerosi essi siano, fattone fascio e gettatolo intero su un piatto della bilancia, il loro peso sommato non basta, no, a superare nell'altro piatto, o ad eguagliare, il solo, grande, magnifico, inestimabile beneficio della libertà!

Un passo della relazione, sebbene ispirato come sempre a cordiale benevolenza, non posso, accettare. Scrive l'onorevole relatore, a pagina 13, seconda colonna: «il dissenso di un nostro egregio Collega si accentuò al riguardo del sequestro dei giornali, asserendo che vi sono giornali sistematicamente sequestrati, anche se compilati con i soli telegrammi Stefani, e chiedendo che fosse per l'avvenire impedito l'abuso della invocazione dell'art. 3 della legge comunale e provinciale per la legittimazione del sequestro. La maggioranza dell'Ufficio osserva: prima, che senza voler contraddire all'affermazione dell'onorevole collega; in quanto le affermazioni sue sono sempre meritevoli di fede, senza uopo di prove d'appoggio...».

Qui mi fermo. Nessuno dei colleghi dirà di dubitare. Ma val meglio che le prove sian date. Se l'onorevolissimo Presidente del Senato non si opporrà, metterò a disposizione dei colleghi questi innocui documenti. Si tratta di giornali sistematicamente sequestrati per settimane, benchè non contengano articoli o commenti politici di alcun genere, e si limitino a riprodurre le notizie ufficiali dell'Agenzia Stefani. La motivazione del sequestro è gene-

rica, investendo « il complesso del giornale » Nè è stato emanato provvedimento di diffida o di sospensione. — C'è anche un giornale che quando può uscire, stampa e ristampa in grassetto : « se abbiamo torto, fatecelo sapere ». Ma l'umile implorazione non ottiene risposta.

A questo punto, onorevoli colleghi, è tempo ch'io m'accorga dell'inutilità del mio discorso anche per un altro motivo. A che, ormai, affaticarsi intorno ad una più o meno larga o stretta legislazione sulla stampa ? A che, ormai, discutere sulla maggiore o minore virtù delle svariate armi foggiate contro i giornali indipendenti ? Tra breve, per la morte o per la conversione più o meno spontanea, più o meno meritoria, dei peccatori, tra breve sarà il caso di ripetere il famoso verso :

Et le combat cessa faute de combattants.

Non è pace confortante quella che si identifica con la solitudine. Un governo eccezionale della stampa non giovò mai nemmeno a quell'*ordine* che io, come Voi, voglio garantito e duraturo. E l'abbraccio di Madonna Anastasia può comprendersi eccezionalmente ; se prolungato, non è, nè gradevole, nè igienico.

A pag. 8 della relazione è scritto : « l'onorevole collega dissenziente propose all'Ufficio centrale di riprendere in esame tutte le disposizioni comminanti sanzioni penali, inizialmente contenute nel disegno di legge governativo presentato il 4 dicembre 1924 alla Camera, e stralciatene poi dalla Commissione della Camera col consenso del Governo.

La maggioranza dell'Ufficio rilevò che nessun fine di non ricevere ostava ad un tale riesame, ma che praticamente il riesaminare tutte quelle disposizioni produceva una inutile perdita di tempo, se una o più delle disposizioni stralciate non si ripresentavano come emendamenti ed aggiunte al progetto trasmessoci dalla Camera. Ed a tale proposito avvisammo che lo stralcio globale dal disegno di legge di tutte le disposizioni punitive riusciva praticamente a dar tempo che alla formulazione di esse potesse addivenirsi in un ambiente di spirito pubblico pienamente tranquillo ».

E fu anche detto : « se la legge non è buona, ne sarà più facile e più vicino il mutamento ».

È un'argomentazione che può riassumersi nel motto « Tant pis, tant mieux ». E, se non temessi la banalità del ricordo — ma al momento non so come sostituirlo — ripeterei la frase scritta sui cartelli di certe botteghe : « Oggi non si fa credenza, domani sì ».

Signori, ho finito. Ma, prima di chiudere, mi occorre, a costo di tediarvi ancora qualche minuto, mi occorre allontanare da me la taccia di eccessiva presunzione che meriterei, se mi congedassi da Voi senz'invocare a sostegno delle mie povere parole, qualche autorità, qualche nome, qualche altrui pensiero, che in qualche modo conforti la debolezza dei miei argomenti. State tranquilli, sarà brevissimo anche in questo. E i miei testi saranno tutti ortodossi e tutti nazionali. Potrei citare — che so ? — Chateaubriand, visconte e pari di Francia, e i discorsi da lui pronunziati all'indomani del 1815 ; o, venendo a tempi meno lontani, conservatori come Guizot e Thiers, e tutta una schiera di parlamentari illustri d'ogni paese ; e, lasciando i parlamentari, scrittori classici come un Tocqueville, uno Stuart Mill ; e via dicendo. Niente di tutto ciò : non un ideologo, non uno straniero : due sole brevissime citazioni di italianissimi e pratici uomini. Due soli nomi farò : il primo, quello del magnifico realistico architetto dell'Italia moderna, come dinanzi ad un principe barbaro con felice arguzia ebbe a definirlo il Re Vittorio Emanuele III ; il secondo, quello di un pubblicitista contemporaneo.

Nella raccolta degli scritti politici di Camillo Cavour, edita da Giovanni Gentile, è un articolo in data 15 gennaio 1848 del giornale « Risorgimento », nel quale il Gran Conte, che non dimenticò mai di essere stato giornalista e quello che al giornalismo doveva, dice : « La stampa è mezzo principale, lo proclamiamo altamente, di civiltà e progresso pei popoli. Senz'essa, le società moderne, qualunque fossero i loro politici ordinamenti, rimarrebbero stazionarie, anzi indietreggerebbero. Ma la stampa dipendente dal Governo non può mai ispirare quella compiuta simpatia necessaria per imporre le convinzioni. La sua dipendenza dal Governo toglie all'autorità delle sue parole, e le impedisce di produrre qual grande e libero effetto che solo può partorire la stampa indipendente ».

La seconda citazione è, come dissi, di un pubblicista contemporaneo. Scrittore e uomo di parte, nazionalista d'antica data, ardente propugnatore del Governo attuale, assertore ieri l'altro del partito liberale nazionale e ieri della sua volontaria morte per la immediata risurrezione nel fascismo, Luigi Valli, in un saggio stampato mentre parlo in « *Politica* », (i miei testi sono *ortodossi*), discorrendo del « diritto inalienabile di critica — che è poi la propria funzione della stampa libera e indipendente — scrive così: « questo diritto non sorge dall'astratta sovranità popolare, fonte, come suol dirsi, di tutte le autorità, non si esplica per riaffermare soltanto questa sovranità del popolo, ma per qualche cosa di molto più serio. Esso è semplicemente il portato di una grande esperienza storica — (a questo punto vi è la sottolineatura dell'autore): — *una grande esperienza storica, questa*: che qualunque autorità un popolo preponga a se stesso qualunque disciplina esso si dia, qualunque stabilità di comando esso instauri su di sé, il tempo, le vicende, le mutate contingenze, le debolezze umane possono corromperla, possono farla decadere, possono richiedere la necessità di un rinnovamento, e *richiedono, quindi, una possibilità continua di critica e di discussione* ».

Onorevoli senatori. Ho proprio finito. Un diplomatico illustre che sta scrivendo la biografia del Conte di Cavour, nell'ultimo numero della « *Revue des deux mondes* », lo definisce così: « Cavour ama la libertà all'infuori di qualsiasi sistema dogmatico e di qualsiasi chimera sentimentale. Egli non si fa illusione alcuna sui suoi inconvenienti e sui suoi pericoli; ma vede in essa la miglior garanzia degli interessi sociali; egli ritiene necessario per i governanti che qualcuno opponga loro resistenza, che qualcuno faccia loro conoscere continuamente loro errori, le loro negligenze, le loro inettitudini; egli pensa che l'ufficio necessario inestimabile di un Parlamento sia quello di fornire alla Nazione un congresso di opinioni, un Comitato di lagnanze..... ».

Signori del Governo, ho cercato, come potevo, di rendervi il servizio che Cavour desiderava. Se non ci sono riuscito non l'ho fatto apposta. Tenetemi conto dell'intenzione! (*Approvazioni*)

ORSI DELFINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORSI DELFINO. Onorevoli Colleghi, l'Ufficio centrale, nella relazione così obbiettiva perspicua e persuasiva del nostro illustre collega onorevole Rolandi-Ricci, ha dimostrato e avvalorato, io credo in modo esauriente, gli scopi di questo disegno di legge. Ma prego il Senato a volermi permettere di dire, quasi per fatto personale, le ragioni per cui io, che ho dato al giornalismo una passione ardente e inestinguibile e che della professione giornalistica ho sentito e sento tutto l'orgoglio e insieme tutta la responsabilità tremenda, voterò con animo sereno e con sicura coscienza a favore di questo disegno di legge, che pure è definito dagli oppositori un brutale attentato alla libertà di stampa, quale fu largita nello Statuto.

In verità sono proprio i giornalisti che devono essere, e sono, gelosi della libertà di stampa; ma la verità è anche che questo disegno di legge, nelle sue parti sostanziali, riconduce semplicemente e finalmente, dopo che tante volte si era detto di volerlo fare, riconduce la libertà di stampa a quegli onesti limiti a cui avevano guardato i nostri legislatori nella redazione dello Statuto e nella promulgazione dell'editto sulla stampa, limiti dai quali si è sconfinato e non certo per spirito di bene intesa libertà.

Lo Statuto dice: « la stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi ». E l'Editto sulla stampa del 26 marzo 1848 provvedeva appunto a fissare sanzioni contro chi commettesse questi abusi con notizie false, tendenziose, diffamatorie e creava a questo scopo l'istituto del gerente determinando la responsabilità di questo insieme alla responsabilità dell'autore dell'articolo incriminato e dell'editore.

Ora sta di fatto, almeno a mio avviso, che questo disegno di legge e i decreti-legge, che ne hanno anticipato alcune disposizioni e che si presentano anche oggi a noi per la conversione in legge, mirano appunto a ridare allo istituto del gerente la vera fisionomia che l'Editto sulla stampa aveva inteso di attribuirgli, e cioè di un responsabile cosciente, mentre soltanto per degenerazione consuetudinaria, e anche per una errata interpretazione della legge da parte dei funzionari che avevano il dovere di farla rispettare l'istituto del gerente si è

ridotto quasi ad una beffa. Infatti il gerente-testa di legno, che tutti abbiamo conosciuto, non è affatto ammesso dall'Editto sulla stampa. Il gerente - testa di legno è un prodotto degenerativo, è il prodotto di una furbesca applicazione dell'editto sulla stampa, applicazione a cui prima di ora il magistrato avrebbe dovuto opporsi.

A dimostrare quale fosse il vero spirito informativo dell'editto e con quanta onesta disciplina esso fosse stato accolto, basta ricordare l'uso che ne fece quella pleiade meravigliosa di giornalisti che subito ai primi albori delle libertà concesse da Carlo Alberto scaturirono già maturi nel criterio politico e formidabili nella polemica. Nessuno di quegli scrittori pensò un momento di mettersi dietro le spalle di un gerente fantoccio, il quale fosse disposto ad andare, ove occorresse, in prigione invece dello scrittore. Tutti invece diedero allora, pur consapevoli del pericolo, in giorni ancora così difficili e in cui premeva il vicino ricordo degli arbitri dei Governi assoluti, diedero la loro firma di gerenza ai periodici combattivi. E così Camillo Cavour firmava come « direttore estensore in capo e gerente del *Risorgimento* » dal 21 dicembre 1847 fino al 27 ottobre 1849, e Felice Govean e Giambattista Bottero furono a vicenda i gerenti della *Gazzetta del Popolo*, Lorenzo Valerio e Domenico Carutti della *Concordia*, Angelo Brofferio del *Messaggiere*, Durando, Cornero e Montezemolo dell'*Opinione*.... Gloriosi antenati, da cui i giornalisti italiani possono a buon diritto vantare i loro titoli di nobiltà! (*Approvazioni*). E il più glorioso di tutti, Cavour, cercava forse il paravento di un gerente quando, nell'aurora ancora nebbiosa della libertà, osava chiamare in causa direttamente il Re Carlo Alberto e poneva in un articolo del *Risorgimento* alla dinastia di Savoia, il dilemma tra le due strade, la strada dell'onore e della guerra, aspra di rischi, di sacrifici, di martiri, e la strada del quieto vivere con la rinuncia e con la vergogna? La dinastia di Savoia scelse allora, come sempre, la via dell'onore, ma la parola di Cavour aveva potuto suonare alta, aperta e libera, e il gerente responsabile Camillo Cavour era ben degno della libertà di stampa. E neppure poterono bastare a fare mutar costume ed a suggerire il ricorso

a sotterfugi le calamità toccate — specialmente dopo la sconfitta del 1849, in anni torbidi in cui il Piemonte durò fatica a ricomporsi ordinato antesignano dell'indipendenza italiana — le calamità toccate a molti di quei valentuomini che furono allora spesso oggetto di molestie e persecuzioni da parte dell'autorità politica e giudiziaria. Si che quando il direttore di un giornale andava in prigione per reato di stampa, l'applicazione dell'editto sulla stampa continuava, per l'onesto consenso di giornalisti e di magistrati, con vera coscienza del criterio di responsabilità. E poichè l'articolo 46 dell'editto sulla stampa disponeva che « in caso di condanna di un gerente per reato di stampa dovesse essere sospesa la pubblicazione del giornale mentre il gerente stava scontando la pena, a meno che non ne fosse surrogato un altro che riempisse le condizioni volute dalla legge », si provvedeva allora subito alla sostituzione del gerente, scegliendolo fra i più rappresentativi redattori del giornale, e non certo, come si usò di poi, tra gli uomini di fatica dello stabilimento.

Lasciatemi ricordare — a gloria di quella disciplina morale a cui, per loro elezione, si assoggettarono i primi maestri del giornalismo italiano; lasciatemi ricordare, poichè ho avuto l'onore, immeritato e di doveri pesante, di reggere per molti anni nelle mie povere mani la bandiera giornalistica primamente inalberata da Felice Govean e Giambattista Bottero, un episodio tipico della *Gazzetta del Popolo*, che è il solo giornale superstite di quella magnifica gittata quarantottesca. Al sorgere del giornale, nel 1848, firma come gerente Felice Govean e così continua fino al 17 dicembre 1849, quando, in calce al giornale, appare questa curiosa dicitura: « *Govean in Cittadella - dott. G. B. Bottero, gerente provvisorio*. E così per parecchi giorni, finchè perdurando la cattura del Govean ed essendo terminate le pratiche per la sostituzione del gerente, il dottor Bottero firma in questa qualità definitiva. Poi il Govean scarcerato riprende il suo posto. Da allora i due insigni giornalisti, riconosciuti entrambi come gerenti, possono darsi il turno per la firma del giornale quando all'uno o all'altro toccava di andare.... in Cittadella!

Onestà squisita di uomini che si sapevano in possesso di un'arma così poderosa nel bene e

nel male; coscienza precisa e schietta di responsabilità a cui non si cerca di sfuggire con ripieghi; e insieme, attento e vigile controllo da parte delle autorità politiche e giudiziarie nel far rispettare, nel suo vero spirito, la legge, tenendo sempre presente un vero responsabile cosciente, a cui l'arma del giornale era affidata.

Non da teorie adunque, ma dai fatti e dall'esempio di coloro che si sono affacciati al giornalismo in tempi quanto mai fortunosi si ha la prova che l'onesta libertà di stampa è indissolubile dal concetto di una responsabilità cosciente; e che questo criterio di responsabilità è anzi, della libertà di stampa, il necessario fondamento giuridico e morale.

Come dunque è avvenuto che un bel giorno si finì per attribuire la responsabilità ufficialmente riconosciuta di uno strumento così nobile, così delicato ma insieme terribile quale è il giornale, a delle teste di legno, che era quasi compassionevole perseguire e condannare?

Questa degenerazione, anzi questa deturpazione avvenne per un furbesco calcolo dei meno degni, i quali, tentando le vie del giornalismo con scopi impuri, escogitarono di ricoverarsi dietro le spalle di qualche incosciente che per pochi danari vendeva la sua firma e metteva a rischio la sua libertà. Ma, bisogna pur dirlo, la degenerazione ha potuto avvenire anche per colpa delle autorità che tollerarono e quasi legalizzarono questo evidente abuso. Allora, per ragioni di equilibrio e di difesa, anche i giornali che sentivano tutta la dignità della loro missione, si credettero costretti alla gerenza fittizia di un fantoccio: con la differenza però che i giornali onesti davano almeno questa parte ad un bravo impiegato dell'azienda, mentre i giornali tendenziosi politicamente o diffamatori di professione, scritturavano invece i gerenti nei bassi fondi stipulando un contratto in cui era soprattutto contemplata l'indennità da pagarsi per i giorni in cui il gerente avrebbe dovuto scontare in carcere le malefatte dei redattori.

Molti di voi, onorevoli senatori, avrete avuto occasione di assistere a processi di diffamazione per mezzo della stampa, ed avrete certamente deplorato lo spettacolo, umiliante così per i giornalisti come per i magistrati, del presentarsi al Pretorio di un gerente responsabile semi-analfabeta, che alle prime domande del

Presidente del tribunale rispondeva infallentemente di non saper nulla, di non aver nemmeno letto il giornale di cui si dichiarava legalmente responsabile e specialmente di non capire nulla della questione trattata nell'articolo incriminato. E i giudici, con un sorrisetto di abitudine, si adattavano ad ammettere come naturalissima questa responsabilità ufficiale e irresponsabilità beffarda sotto cui si nascondeva impunito il vero diffamatore.

Ma c'è di più: è avvenuto, in alcuni processi, di apprendere che il gerente del giornale contro cui si procedeva era, al momento della pubblicazione dell'articolo incriminato, in carcere da mesi e mesi e quindi nell'impossibilità materiale di firmare il giornale; ma a tal punto era giunta la consuetudine della frode allo spirito della legge che nessun funzionario badava a ricordarsi di quel famoso articolo 46 dell'editto sulla stampa che prevedeva appunto questa eventualità e disponeva che, essendo in carcere il gerente, si dichiarasse la decadenza del gerente e fosse sospesa la pubblicazione del giornale. L'onorevole Zanardelli, a cui non si poteva certo fare il torto di scarsa devozione alla libertà, aveva avvertito questo scandalo tanto che nel suo codice aveva determinato la complicità necessaria insieme col gerente, del direttore del giornale, degli autori dell'articolo incriminato, degli editori e dei tipografi. Era troppa grazia, e difatti le condanne eccessive portarono a fare decadere quella giurisprudenza tanto più che, diluendosi in pene contro evidenti irresponsabili, non raggiungeva il fine vero di colpire il vero autore delle offese o il colpevole di aver dato il benestare alle offese.

Adunque ogni giornalista, cosciente della forza immensa della sua professione e insieme di rigidi doveri che una tale forza gli impone, deve, a mio avviso, essere lieto, che sia fissata e delimitata chiaramente la sua responsabilità senza interposte persone. E a proposito di interposta persona è ottima, a mio avviso, la disposizione del progetto di legge la quale elimina un'altra immunità che i giornali qualche volta venivano artificialmente a crearsi quando (e i casi sono stati frequenti) la gerenza era attribuita ad un deputato o ad un senatore, e in tal modo chi credeva di aver diritto di muovere lagnanza contro il giornale doveva assoggettarsi a superare le interminabili fasi della

autorizzazione a procedere o della costituzione dell'Alta Corte di Giustizia. Disciplinando i doveri del giornalismo, questo disegno di legge riconduce giustamente all'autorità giudiziaria alcune almeno delle facoltà che si erano attribuite all'autorità politica con pericolo evidente di parzialità e di eccessi. Ma sarà necessario — ed io desidero farne raccomandazione speciale all'onorevole ministro della giustizia — sarà necessario che all'azione della magistratura sia prescritta una rapidità, anzi una immediatezza assoluta, perchè sul reato di stampa nulla, o quasi, di effetti è la sanzione quando giunge dopo mesi e anni, allorchè è svanita e sperduta la valutazione reale ed esatta del danno prodotto dal veleno delle notizie false o tendenziose.

La religione per la libertà, la passione di giornalista, non possono far velo al rispetto che si deve all'onore dei cittadini, non possono far velo all'ossequio assoluto che si deve agli interessi supremi dello Stato; ma aggiungo che quando sono in giuoco gli interessi supremi dello Stato, io credo che ogni Governo abbia il diritto anzi il dovere di attribuirsi i poteri necessari per fronteggiare così gravi pericoli; ma penso eziandio che nella responsabilità della stampa si debba avere il massimo riguardo alla legittima difesa dell'onore dei singoli cittadini, per i quali la figura del gerente, nelle sue ultime degenerazioni, dava al dibattito giudiziario, anche quando il processo concludeva in una condanna, il triste sconforto di una beffa.

Il giornale, lo ripeto, è un'arma nobilissima, ma tremenda; e chi l'adopera deve sentirne tutta la coscienza e tutto lo scrupolo; e chi l'affida ad altri perchè l'adopere in suo nome, deve darne garanzia reale, cosciente, assoluta, di fronte alla società e allo Stato.

Non venga dunque il direttore di un giornale a raccontarci che egli era andato a letto e che perciò non ha potuto vedere o rilevare o controllare ad esempio le menzogne telefoniche di un suo redattore che, briaco di alcool o di fiele, si diverte ad inventare le più strambe cose per diffamare l'esercito (*bene*); o di un altro che quotidianamente si rivolge all'estero per denunciare l'Italia come una Nazione di eunuchi alla mercè di un governo di tiranni o di banditi.

La rapidità vertiginosa con cui il giornale

moderno è compilato può far scusare molti errori, ma la stessa perfezione raggiunta nella organizzazione dei servizi giornalistici deve far sì che la rapidità non travolga la visione del lecito, non sommerga la verità e l'onestà. Ed a qualunque ora del giorno e della notte in un giornale moderno vi deve essere un organo di controllo cosciente per ogni scritto che si manda in tipografia, un organo di controllo che sappia e possa riparare anche a quegli.... infortuni che redattori sbadati o maligni attribuiscono troppo spesso e troppo volentieri al telefono.

Vi sono dei limiti che il giornale — e il giornale molto più del libro appunto per la sua immediata rispondenza nella folla dei lettori e per il conseguente effetto irrevocabile e quasi irrimediabile delle sue informazioni, — non può superare. Dante Alighieri, che fu pure un polemista così formidabile e appassionato, in un passo del « *Convivio* » scatta dicendo che ad alcune argomentazioni false o malvage non bastano più, per rispondere e contraddire, le parole ma « *occorrono le coltella!* ». E non vi erano allora le rotative vertiginose che rovesciano a centinaia di migliaia di copie indifferentemente notizie vere e notizie false, e possono provocare in un caso o nell'altro fermenti irrefrenabili.

Io voterò adunque, con animo sereno, anche come giornalista o almeno come giornalista a riposo, questo disegno di legge: ed a farlo mi affranca anche una considerazione speciale. Gli onorevoli Mussolini e Federzoni hanno veramente conosciuto con noi tutte le asprezze, gli impeti, i grandi piaceri e i grandissimi dolori che offre questa moderna vita giornalistica, tutta fatta di fede, di febbre e di passione. Essi hanno conosciuto i grandi cimenti ai quali possiamo essere tratti talvolta improvvisamente, quando sulla fede di una notizia impressionante si deve improvvisare, senza titubanze e senza aver quasi agio a meditare, sui banconi della tipografia, in mezzo al frastuono delle macchine, a tarda ora della notte e in pochi minuti, su cartelle che non si ha tempo a rileggere e che il proto porta via ad una ad una alle rapidissime compositrici, si deve improvvisare un commento che impegnerà forse per tutta la vita la nostra condotta; che impegnerà insieme con noi migliaia di lettori, amici ignoti e devoti, che hanno fede in noi. Gli onorevoli

Mussolini e Federzoni sanno che in queste battaglie dello spirito ci può e ci deve soltanto sorreggere il senso della responsabilità tremenda che da quelle parole affrettate ci potrà essere addossata. E certamente — e non sarà questa una delle ultime benemerenzze del giornalismo italiano — certamente il genio dell'onorevole Mussolini si è squisitamente temprato ed affinato in quelle fatiche terribili, a quel religioso senso di responsabilità affrontata nell'attimo, e dalla consuetudine del giornalismo deve aver ricavato il magnifico dominio dei suoi nervi, il perfetto equilibrio delle sue risoluzioni immediate, l'austera ed augusta fede con cui egli ha potuto restaurare le fortune d'Italia, quando per colpa di governi imbelli il Paese stava per affondare nel fango e nella più grottesca anarchia (*benissimo*).

Questi uomini hanno troppo vissuto ed amato le battaglie più fiere del giornalismo perchè si possa anche per un momento supporre che essi vogliano sopprimere o comprimere la libertà di stampa. Essi pensano invece, come io penso, che da una più precisa, diretta ed effettiva responsabilità dei veri giornalisti si accrescerà pure la dignità e l'autorità di questa grandissima potenza moderna che è il giornale.

Cogli onorevoli Mussolini e Federzoni io mi sento adunque, se essi me lo permettono, in buona compagnia politica, ma anche e soprattutto in buona compagnia giornalistica. (*Approvazioni vivissime, applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla seduta di domani.

Per la nomina di alcuni Commissari.

BONIN LONGARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONIN LONGARE. Onorevoli colleghi, il Senato dovrebbe procedere domani alla elezione di alcuni membri della Commissione d'istruzione presso l'Alta Corte di Giustizia, in sostituzione di altri dimissionari.

Sicuro d'interpretare il desiderio di non pochi nostri colleghi, io vorrei proporre che, vista la natura speciale di quella Commissione, la scelta dei nuovi membri fosse delegata in questa circostanza al nostro illustre Presidente, il

quale mi lusingo vorrà accettare l'incarico. (*Vivissime approvazioni*).

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. A nome di parecchi onorevoli senatori appoggiò la proposta dell'onorevole senatore Bonin Longare e mi unisco alla sua preghiera verso il nostro illustre Presidente.

PRESIDENTE. Il Senato sa che in massima io sono poco proclive ad accettare simili incarichi.

Però, se il Senato ritiene che nel caso speciale concorrano speciali considerazioni di opportunità, io mi uniformerò al suo voto.

Pongo quindi ai voti la proposta fatta dall'onorevole senatore Bonin Longare ed appoggiata dall'onorevole senatore Amero D'Aste.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore De Vito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, che approva la convenzione per la costruzione per le opere di ampliamento del porto di Livorno ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Vito della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15.

I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche (N. 273);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, contenente norme di attuazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche (Numero 274);

Disposizioni sulla stampa periodica (Numero 275).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge :

Norme per il conferimento dei posti notarili vacanti (N. 191) ;

Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche (N. 272).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge :

Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile (N. 204) ;

Delega al Governo del Re della facoltà di arrecare emendamenti alle leggi di pubblica sicurezza (N. 203) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2290, relativo alla unificazione delle norme che regolano il servizio dei vaglia interni, ordinari, telegrafici e di servizio e quello dei vaglia internazionali (Numero 247) ;

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, recante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali (N. 263) ;

Approvazione dei rendiconti consuntivi già presentati al Parlamento e concernenti :

1°) l'amministrazione dello Stato, per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1923-24, ivi compresi quelli dell'Amministrazione delle ferrovie per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1922-23 ;

2°) il Fondo dell'emigrazione, per gli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1923-24 ;

3°) l'Eritrea, per gli esercizi finanziari 1911-12, 1912-13, e 1913-14 ;

4°) la Somalia, per gli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1912-13 (N. 207) ;

Provvedimenti sull'organizzazione degli uffici per l'esecuzione di opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle isole (N. 248) ;

Conversione in legge dei Regi decreti-legge :

1° 25 settembre 1924, n. 1494, relativo al cambio delle cartelle al portatore dei consolidati 3,50 %, emissioni 1902 e 1906, e pagamento delle cedole relative ;

2° 10 novembre 1924, n. 1780, riguardante la cessione delle ricevute di deposito delle cartelle dei consolidati 3,50 %, ed agevolazioni di pagamento delle cedole di alcune categorie di dette cartelle (N. 261) ;

Conversione in legge del Regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1820 concernente il conseguimento dell'abilitazione alla direzione didattica e concorso a posti di direttore didattico governativo (N. 282) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1924, n. 1258, riguardante la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo (N. 216).

La seduta è sciolta (ore 18.20).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Rendiconti della seduta pubblica